

CCLXXI.

TORNATA DI MARTEDÌ 3 LUGLIO 1917

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALESSIO.

INDI

DEL PRESIDENTE MARCORA

INDICE.

Congedi	Pag. 13847
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni e indice relativo	13848-92
Interrogazioni:	
Tariffe ferroviarie per merci spedite a Napoli- Scalo:	
BIANCHI RICCARDO, <i>ministro</i>	13849
RUBILLI	13849
Assegnazione di riso alla provincia di Udine:	
CERMENATI, <i>sottosegretario di Stato</i>	13849
DI CAPORIACCO	13850
Spedizione del granoturco:	
CERMENATI, <i>sottosegretario di Stato</i>	13850
DI CAPORIACCO	13850
Ritiro di una interrogazione del deputato Schia- von	13849
Proposta di legge (Svolgimento):	
Soprassoldo ai militari ed ex-militari decorati dell'Ordine di Savoia e al valor militare.	13851
BASLINI	13851
MONTANARI, <i>sottosegretario di Stato</i>	13852
Uffici (Convocazione)	13852
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Protezione ed assistenza agli orfani della guerra	13852
PEANO, <i>relatore</i>	13853
ORLANDO V. E., <i>ministro</i>	13860
Si dichiara chiusa la discussione generale	13866
ORLANDO V. E., <i>ministro</i>	13866
Un ordine del giorno della Commissione, accettato dal Governo, è approvato	13867
Gli altri ordini del giorno sono ritirati.	
Articoli:	
MAFFI	13867
PEANO, <i>relatore</i>	13868-69-72-73-75-80-84-85-87-88
GIARACÀ	13869-72-75-87-88
CASALINI	13870-74
CABRINI	13871
VERONI	13873

STORONI	Pag. 13873
MOSCA TOMMASO	13876-77-80
GALLINI	13878
RAVA	13882
MEDA, <i>ministro</i>	13883
ORLANDO V. E., <i>ministro</i>	13871-74-79-80-84-87-88
CARCANO, <i>ministro</i>	13884
DENTICE	13885-86
Tutti gli articoli del disegno di legge sono appro- vati.	
Differimento della discussione sul disegno di legge per l'esercizio provvisorio dei bi- lanci	13889
BOSELLI, <i>presidente del Consiglio</i>	13889
PRESIDENTE	13889
Osservazioni e proposte:	
Lavori parlamentari:	
TURATI	13891
PRESIDENTE	13891
GIARDINO, <i>ministro</i>	13891
PUCCI	13891
AGNELLI	13891
LA PEGNA	13892
Disegni di legge (Presentazione):	
GIARDINO, <i>ministro</i>	13889

La seduta comincia alle 14.5.

LIBERTINI GESUALDO, *segretario*,
legge il processo verbale della seduta di ieri.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi,
per motivi di famiglia, gli onorevoli: Bo-
nacossa, di giorni 5; Rizza, di 8; Teso, di 4;
Giuliani, di 7; Sciacca-Giardina, di 6 e Co-
tugno, di 8; e per motivi di salute gli ono-
revoli: Di Francia, di giorni 5, e Morelli
Enrico, di 15.

(Sono conceduti).

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, e gli onorevoli sottosegretari di Stato per l'agricoltura, per l'industria, il commercio ed il lavoro hanno trasmesso le risposte scritte alle interrogazioni degli onorevoli deputati Caccialanza, Montemartini, Padulli e Miglioli.

Saranno pubblicate, a norma del regolamento, nel resoconto stenografico della seduta di oggi (1).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

Non essendo presenti gli onorevoli interroganti, si intendono ritirate le interrogazioni seguenti:

Vicini, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere se ritenga nullo il decreto del prefetto di Modena del 19 gennaio 1917, per derivazione di acque dai torrenti Dolo e Dragone concesse all'industria privata: a) per incompetenza; b) per illecito intervento o per abuso dell'autorità ministeriale »;

Bentini, al ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, « per conoscere quali provvedimenti intenda prendere a proposito del disservizio ferroviario in Bologna e nella regione emiliana, e per ottenere che il sacrificio imposto dalle esigenze militari, dalla scarsità del carbone e dal risparmio del materiale, sia equamente distribuito fra tutti i centri ferroviari di guisa che uno solo non abbia a tollerarne il maggior peso ».

Bertini, al ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, « per sapere se non creda opportuno provvedere ad un'equa perequazione mediante un pronto riordinamento delle comunicazioni ferroviarie tra Bologna e le regioni limitrofe, in modo da eliminare le condizioni d'ingiusta inferiorità in cui vennero poste, con le nuove modificazioni di orario, le più evidenti e naturali necessità di Bologna e della zona che fa capo ad essa, e gli interessi oramai consolidati della industria giornalistica locale »;

Cavagnari, al ministro di agricoltura, « per conoscere se sia vero che nel collegio politico di Rapallo il Comitato per la requisizione delle tuberose abbia assunto fisionomia caratteristica di agenzia di propaganda e *réclame* elettorale »;

Belotti, ai ministri dell'industria, commercio e lavoro e dell'interno, « per conoscere se e quali provvedimenti intendano adottare per una definitiva e doverosa soddisfazione delle ragioni degli operai italiani ai quali la Germania ha sospeso il pagamento delle pensioni in seguito allo stato di guerra »;

Turati, al presidente del Consiglio dei ministri, « per sapere quali informazioni intenda comunicare sul fatto che in più luoghi, particolarmente a Milano, a Sanremo, a Cengio, ecc. vengano carcerati, processati, sospesi dall'impiego o privati dell'esonero e inviati al fronte per punizione, operai, ferrovieri ed altri cittadini onesti e pacifici, pel fatto di avere sottoscritto una semplice petizione al Parlamento *pro pace*, oppure ricevuto o trasmesso un manifesto ad essa relativo, recante tra l'altro le firme dell'interrogante del Gruppo parlamentare socialista, contro il quale non consta sia stato finora incoato procedimento penale »;

Cavagnari, ai ministri della marina e della guerra, « per conoscere se intendano dare provvedimenti affinché siano restituiti alla marina Regia e ai Regi equipaggi tutti coloro che per ragioni di matricola o di altri diritti quesiti devono in mare prestare il loro servizio militare e furono invece adibiti al servizio di terra nel Regio esercito con violata patente ragione dei loro diritti »;

Colonna di Cesarò, al presidente del Consiglio dei ministri, « per sapere se sia vero che la Svizzera si adoperi per costituirsi una flotta mercantile propria mediante l'acquisto di navi austro-ungariche, e, nel caso affermativo, quali misure intenda prendere il nostro Governo per impedire questo mezzo inteso unicamente a mettere in salvo per la durata della guerra la miglior parte della marina mercantile dell'Austria-Ungheria ».

Segue l'interrogazione dell'onorevole Rubilli, al ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, « per sapere se possa dar notizia dei criteri per i quali alle merci spedite a Napoli-Scalo sulle linee Napoli-Avellino-Benevento e Napoli-Capua siasi imposta o si voglia imporre la tariffa comune anziché quella ridotta finora applicata, e se intenda a limitare ogni facilitazione sulle stesse linee alle merci dirette a Napoli Centrale ».

L'onorevole ministro dei trasporti marittimi e ferroviari ha facoltà di rispondere.

(1) V. in fine.

BIANCHI RICCARDO, *ministro dei trasporti marittimi e ferroviari*. Ritenuto che l'onorevole Rubilli intenda riferirsi con la sua interrogazione alla tariffa locale a piccola velocità n. 404, applicabile appunto ai trasporti di merci appartenenti a tutte le classi dall'una all'altra stazione delle linee Cancellò-Avellino-Benevento e Napoli-Capua, posso assicurare che nessun provvedimento è stato adottato nel senso di sospendere l'applicazione di detta tariffa, e per conseguenza non si è nemmeno limitata l'applicazione della tariffa stessa ai soli trasporti diretti a Napoli Centrale.

PRESIDENTE. L'onorevole Rubilli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

RUBILLI. Veramente io desidero sapere dall'onorevole ministro anche con maggiore precisione, poichè non ho udito bene, se non vi è da ritenere che possano essere modificate o limitate le agevolazioni di tariffa per le merci sulle linee di cui ho fatto cenno nella mia interrogazione...

BIANCHI RICCARDO, *ministro dei trasporti marittimi e ferroviari*. Non si è preso alcun provvedimento per sospendere l'applicazione di quella tariffa.

RUBILLI. Dunque ne rimane identica l'applicazione così per le merci spedite a Napoli Centrale come per quelle spedite a Napoli Scalo?

BIANCHI RICCARDO, *ministro dei trasporti marittimi e ferroviari*. Ripeto che non sussistono gli inconvenienti che sono lamentati nella sua interrogazione.

RUBILLI. Ma a parte gl'inconvenienti, si mantiene la riduzione?

BIANCHI RICCARDO, *ministro dei trasporti marittimi e ferroviari*. La tariffa rimane ridotta.

RUBILLI. Allora sta bene. Ne prendo atto e ringrazio.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Schiavon, al presidente del Consiglio dei ministri, « per conoscere come giustifichi la soppressione fatta dalla censura di Padova dell'articolo del giornale cittadino *La Provincia*, 11 aprile 1917, intitolato « Il contadino a razione » — « Cominciano le dolenti note » — quando si dovrebbe finalmente ritenere più patriottico abituare il popolo alla doverosa continenza e parsimonia col fargli conoscere opportunamente la difficile situazione economica in cui ancora la nostra Nazione, per forza di cose, deve temporaneamente trovarsi; e per ravvalorarlo vieppiù nella virile resistenza morale e materiale indispensabile

assolutamente alla sua salvezza ed alla sua prosperità ».

SCHIAVON. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIAVON. Dichiaro che, trovandosi nell'ordine del giorno una mia interpellanza sulla politica dei consumi del Governo, ritiro questa interrogazione riservandomi di discutere l'argomento in sede d'interpellanza.

PRESIDENTE. Sta bene.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Marchesano, ai ministri della guerra e di grazia e giustizia e dei culti, « per sapere se credano tollerabili scandali come quello pubblicamente dato dal tribunale militare speciale di Roma, il quale, dopo aver trascinato per mesi la discussione di un processo di mediocre entità, si assegna ancora un periodo di 15 giorni per la deliberazione e redazione della sentenza ».

Non essendo presente l'onorevole Marchesano, questa interrogazione s'intende ritirata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Di Caporiacco, al ministro di agricoltura, « per sapere quali provvedimenti intenda prendere sulla insufficiente assegnazione di riso alla provincia di Udine ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura ha facoltà di rispondere.

CERMENATI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. Come l'onorevole interrogante sa, la materia di cui è oggetto la sua interrogazione è, per le recenti innovazioni, posteriori alla data della interrogazione stessa, di esclusiva competenza del Commissariato generale per gli approvvigionamenti e i consumi. Ma l'onorevole Canepa oggi non è potuto intervenire alla seduta ed ha incaricato me di riferire le comunicazioni che egli avrebbe fatto.

« L'assegnazione del riso alle varie provincie è stata fatta in base alla densità della popolazione, tenendo conto che nell'Alta Italia il consumo per abitante è triplo di quello dell'Italia media. La quantità assegnata alla provincia di Udine è in proporzione uguale a quella assegnata alle altre, fatta eccezione per alcune provincie risicole come Novara, Pavia e Milano; e se la quantità contingentata è piuttosto modesta, ciò dipende dal fatto che i proventi della requisizione totale, disposta a cinque mesi dalla raccolta, rappresentano appena un terzo dell'intera produzione nazionale.

« Per aumentare intanto le disponibilità, si è provveduto perchè le operazioni di re-

quisizione siano condotte con maggior rigore. In seguito, con il nuovo quantitativo requisito e con parte del riso estero che arriva nei porti italiani, si cercherà di migliorare le varie assegnazioni ».

Fra esse, naturalmente, sarà migliorata anche quella per la provincia di Udine, che tanto sta a cuore dell'onorevole interrogante, il quale, amo credere, sarà così soddisfatto.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Caporiacco ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DI CAPORIACCO. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per la risposta che mi ha dato.

Egli ha detto che la quantità di riso assegnata alla provincia di Udine non è minore di quella proporzionalmente assegnata alle altre provincie. Di questo io prendo atto. Però, occorre che l'onorevole sottosegretario di Stato pensi che la provincia di Udine si trova in condizioni veramente eccezionali: anzitutto, perchè nella provincia di Udine sono di passaggio centinaia di migliaia di soldati, i quali molte volte non hanno a sufficienza del rancio militare e quindi debbono usare del cibo assegnato alla popolazione. Vi sono poi molti cittadini che vengono nella provincia di Udine per ragioni di guerra; e per di più Udine fornisce di riso anche tutte le regioni redente dal valore dei nostri soldati.

Facendo affidamento sulle promesse dell'onorevole sottosegretario di Stato, io credo e spero che in seguito verrà aumentata la quantità di riso assegnata alla provincia di Udine.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Di Caporiacco al ministro di agricoltura, « per sapere quali informazioni possa dare sul ritardo frapposto alla spedizione di granturco e di riso alla provincia di Udine, mentre consta che tale ritardo non si è verificato per altre provincie del Regno, che non si trovano nelle condizioni eccezionali della provincia di Udine ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura ha facoltà di rispondere.

CERMENATI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura. Delle osservazioni testè fatte dall'onorevole Di Caporiacco mi renderò interprete presso il commissario generale per gli approvvigionamenti ed i consumi.

Quanto alla seconda interrogazione, il commissario generale risponde come segue:

« Il Commissariato dei consumi non ha mai mancato, nei limiti della disponibilità,

di approvvigionare tutte le provincie, sia con grano requisito, sia con grano estero, senza alcuna preferenza per l'una o per l'altra provincia.

« Per quella di Udine, non solo ha provveduto regolarmente e con la massima sollecitudine a dar corso alle richieste di grano e granturco trasmesse dal Consorzio granario; ma, tenendo presenti le eccezionali condizioni in cui si trova attualmente quella provincia, ha provveduto ad inviare da Spezia, in questi ultimi tempi, ventimila quintali di grano.

« Per il granturco si è disposto con ce-
reali requisiti e con invii da magazzini statali, e le consegne avvengono senza interruzione ».

Così assicura l'onorevole Canepa; ed io ho motivo di ritenere che anche per questa risposta l'onorevole Di Caporiacco vorrà dichiararsi soddisfatto.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Caporiacco ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DI CAPORIACCO. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato della risposta data.

Questa interrogazione è stata presentata in un momento in cui nella provincia di Udine si aveva una enorme deficienza di grano, di granturco e di riso. Posso dire che in seguito il Governo ha provveduto a inviare una discreta quantità di grano. Io confido che sempre si continui così, e si voglia sempre da parte del Governo riconoscere le condizioni eccezionali di questa nostra provincia nella quale, come ho detto prima, accampano molti soldati ai quali farebbe certo triste impressione il constatare che la popolazione soffre per mancanza dei primi alimenti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendo presenti gli onorevoli interroganti, s'intendono ritirate le seguenti interrogazioni:

Centurione, al ministro delle colonie, « per sapere quali provvedimenti intenda prendere ad ovviare all'insufficienza delle comunicazioni marittime tra la Colonia Eritrea ed il Continente, dato che oggidì rari piroscafi adibiti al commercio coloniale, non possono, dopo aver caricato merci nei porti inglesi di Mombasa e di Aden, che porre a disposizione del traffico della colonia appena mille metri cubi, di cui cinquecento soltanto possono usufruire tre delle molte importanti Ditte dell'Eritrea »;

Colonna di Cesarò, al ministro dell'interno, « per sapere se sia vero che la condotta d'acqua potabile del comune di Mojo Alcantara sia interrotta, e se non creda, date le condizioni miserrime di quel minuscolo comune, di provvedere, come già fece pel comune di Santa Domenica Vittoria, disponendo che il Genio civile faccia il progetto di riparazione ».

Sono così esaurite le interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno di oggi.

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Svolgimento di una proposta di legge del deputato Baslini per soprassoldo ai militari ed ex-militari decorati dell'Ordine militare di Savoia ed al valor militare.

Se ne dia lettura.

LIBERTINI GESUALDO, segretario, legge: (V. Tornata del 9 dicembre 1916).

PRESIDENTE. L'onorevole Baslini ha facoltà di svolgerla.

BASLINI. La proposta di legge, sulla quale richiamo la vostra attenzione, non ha bisogno di essere molto largamente illustrata. Perocchè mi sembra che essa risponda ad un sentimento che è nell'animo di tutti noi: attestare, in ogni miglior modo, a coloro che diedero prova di singolar valore militare, la grandezza del paese.

Quando voi considerate l'epoca alla quale risalgono sia l'istituzione dell'Ordine militare di Savoia, sia quella delle medaglie al valor militare, converrete con me che gli assegni che ancor oggi si corrispondono per queste altissime onorificenze non sono più adeguati ai fini materiali che si sono avuti di mira.

L'Ordine militare di Savoia venne fondato dal Re Vittorio Emanuele I nel 1815, le medaglie al valor militare furono istituite dal Re Carlo Alberto nel 1833.

Successive disposizioni hanno, in parte, modificate le disposizioni originarie.

Ed in vero il Parlamento subalpino, alla fine dell'anno 1848, stabiliva che gli assegni per le medaglie al valor militare, che erano in origine di cento lire per quella d'oro e di cinquanta per quella d'argento, fossero raddoppiati.

Quella legge fu sanzionata dal Re il 31 dicembre e stabilisce che tali assegni siano corrisposti a coloro che avessero preso parte alla campagna di guerra combattuta in quell'anno.

Nel '55 e nel '57 vennero, poi, modificati gli statuti dell'Ordine militare di Savoia.

Noti la Camera come tali nuove disposizioni siano state sancite le une all'epoca della prima guerra dell'indipendenza nazionale, le altre dopo la guerra di Crimea; e vogliate per ciò, onorevoli colleghi, convenire con me che sarebbe sommamente degno, mentre i nostri soldati combattono alla fronte quella che ha da essere l'ultima guerra dell'indipendenza nazionale, di seguire l'esempio dato dai nostri predecessori e di fare un nuovo passo in avanti, quale è voluto dalla necessità dei tempi. Imperocchè basta tener presente quello che era il valore della moneta quasi un secolo addietro e quello che ne è il valore attuale, per riconoscere come la proposta, che mi onoro di portare innanzi al Parlamento, meriti di essere presa in considerazione.

Io non intendo con essa di segare limiti precisi al Governo: esso vedrà, nella sua saggezza, quel che sia opportuno di fare. Certo, le onorificenze dell'Ordine militare di Savoia hanno assegni notevolmente superiori a quelli delle medaglie al valor militare, assegni che variano da 250 a 2000 lire all'anno. Spetterà al Governo di giudicare se e in quale misura anche questi assegni possano essere aumentati. Ma nessun dubbio vi può essere a riguardo dei soprassoldi inerenti alle medaglie al valor militare di oro e di argento e alla necessità di concedere un assegno anche ai decorati con la medaglia di bronzo.

Nè, a mio modo di vedere, nel momento presente, è il caso che noi ci preoccupiamo di quel piccolo onere finanziario, che potrà venirne al bilancio dello Stato: nessun sacrificio sarebbe mai pari a quello che fanno di sé i nostri valorosi soldati. (*Bene!*)

Lungi, d'altra parte, da me il pensiero che essi abbiano bisogno di un incitamento materiale per compiere tutto il loro dovere: noi li abbiamo visti valorosamente combattere da oltre due anni e siamo tutti convinti che non per ciò essi daranno ulteriori prove di eroismo. Ma consideriamo che dietro a loro stanno famiglie per lo più numerose, cui gli assegni vanno devoluti, consideriamo che chi ha saputo ben meritare del Paese, combattendo con fede sicura per le sue maggiori fortune, è giusto che abbia un segno tangibile della nostra riconoscenza.

Per queste ragioni, onorevoli signori, io mi sono permesso di presentare la proposta che ho testè svolta, e confido nel benevolo accoglimento di essa da parte della Camera. (*Approvazioni*).

MONTANARI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTANARI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Con le consuete riserve il Governo consente che sia presa in considerazione la nobile proposta di legge dell'onorevole Baslini.

PRESIDENTE. Coloro i quali approvano che sia presa in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Baslini si alzino.

(È presa in considerazione).

Convocazione degli Uffici.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che gli Uffici sono convocati alle ore 11 di giovedì 5 luglio corrente col seguente ordine del giorno:

Costituzione dell'Ufficio.

Ammissione alla lettura di cinque proposte di legge d'iniziativa dei deputati Micheli, La Pegna, Federzoni, Giampietro e Toscanelli e di una mozione presentata dall'onorevole Marazzi.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

Contro il deputato Ferri Giacomo per contravvenzione alla legge sulla circolazione dei veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie. (789)

Contro il deputato De Giovanni per contravvenzione all'articolo 3 del Regio decreto 23 maggio 1915, n. 674, sulle pubbliche riunioni. (791)

Esame dei seguenti disegni di legge:

Repressione della pornografia. (*Approvato dal Senato*) (753)

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 29 gennaio 1917, n. 190, concernente provvedimenti sulle agevolanze per l'esecuzione di opere igieniche. (755)

Modificazioni alla legge 5 aprile 1908, n. 130, contro le frodi nella preparazione e nel commercio dell'olio d'oliva. (*D'iniziativa del Senato*) (799)

Conversione in legge del decreto luogotenenziale, in data 3 dicembre 1916, n. 1659, contenente le norme per le promozioni, durante la guerra, ai gradi di primo segretario e di primo ragioniere ed ai gradi corrispondenti, e provvedimento analogo per la nomina degli assistenti e coadiutori nei laboratori della Direzione generale della Sanità pubblica e posti corrispondenti. (*Approvato dal Senato*) (790)

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 febbraio 1917, n. 324, relativo alla ricostituzione dei registri mancanti per il terremoto del 28 dicembre 1908 presso gli uffici ipotecari di Messina e Reggio Calabria. (783)

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1º aprile 1917, n. 638, relativo alla istituzione dei Primi comandanti nella categoria degli ufficiali del Corpo delle guardie di città, con l'aggiunta di un capoverso dell'articolo 2. (800)

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 1034, concernente disposizioni per la compilazione d'ufficio ed approvazione dei conti consuntivi dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza distrutti o smarriti in seguito al terremoto del 13 gennaio 1915. (801)

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, concernente la estensione dell'anticipazione di esami a tutti gli alunni e candidati soggetti ad obblighi militari fino alla classe 1900 inclusa. (802)

Regio Erbario coloniale in Firenze. (*Approvato dal Senato*) (807)

Modificazioni alle leggi 1º marzo 1886, n. 3682, serie 3ª - 21 gennaio 1897, n. 23, e 8 luglio 1904, n. 386, relative al nuovo catasto. (*Approvato dal Senato*). (809)

Esame delle seguenti proposte di legge:

Per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro - dei deputati Borromeo, Venino, Belotti. (721)

Distacco della frazione di Comano dal comune di Fivizzano e costituzione in comune autonomo - del deputato Artom. (764)

Ricostituzione dell'antico comune di Smerillo, attualmente frazione di Montefalcone Appennino - del deputato Teodori. (769)

Preparazione economica nazionale - d'iniziativa del deputato Pantano. (774)

Soprassoldo ai militari ed ex-militari decorati dell'Ordine militare di Savoia ed al valor militare - dei deputati Baslini ed altri. (810)

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORÀ.

Seguito della discussione del disegno di legge: Protezione ed assistenza agli orfani della guerra.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: « Protezione ed assistenza agli orfani della guerra ».

Avendo parlato tutti gli oratori iscritti, ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PEANO, *relatore*. La legge per la protezione ed assistenza degli orfani della guerra torna alla Camera dopo l'attento e diligente esame che ne fece il Senato.

Essa, pei principî che involve, per le questioni gravi a cui si riferisce, richiede ed ha richiesto tutta l'attenzione dei due rami del Parlamento. Ritorna però mutata sì, ma nei principî fondamentali rimane quale venne approvata dalla Camera dei deputati. Il punto essenziale che formò oggetto di maggior discussione era questo, se la tutela e l'assistenza degli orfani dovesse spettare allo Stato e se dovesse averne esso la responsabilità, ovvero se si potesse affidare a un ente autonomo così geloso incarico sotto la semplice vigilanza dello Stato.

Data l'importanza della materia, dato lo scopo nobilissimo che la legge si propone, data anche l'espressione che si usa nella legge, cioè che lo Stato assume la protezione e l'assistenza degli orfani, prevale la massima che deve essere lo Stato direttamente responsabile. Questo principio fu bensì accolto con qualche temperamento, che dirò in seguito, ma il punto fondamentale voluto dalla Camera è rimasto immutato.

Tale principio si fonda innanzi tutto su ragioni di ordine costituzionale, come fu avvertito anche nell'altro ramo del Parlamento, perchè è il ministro che è responsabile, di fronte al Parlamento e al Paese, di così importante servizio. Inoltre, sostenendo lo Stato la maggior parte della spesa, è lo Stato che deve avere una diretta ingerenza. D'altra parte una vigilanza effimera accordata al Governo sarebbe stata di nessuna efficacia pratica, e viceversa avrebbe trasportato in un ente autonomo delle funzioni statali, che non si possono delegare, il che è contrario al nostro regime e al nostro diritto pubblico, perchè questo ente autonomo per funzionare avrebbe dovuto avere sotto di sé tutti gli enti e le autorità, esercitare un vero e proprio imperio.

A prescindere che si sarebbe costituita una grande burocrazia e ciò certo non con vantaggio degli orfani. Un altro punto della legge che è rimasto quasi immutato è quello che riguarda la tutela.

Giuristi insigni nel Senato hanno discusso questo argomento, hanno migliorato le disposizioni, ma le linee che ha tracciato la

Camera sono rimaste; solo venne tolto quell'istituto del sorvegliante che si ammetteva nella tutela dativa, e ciò si fece perchè sembrava innovazione troppo ardita al codice civile e non necessaria. E si è sostituito questo istituto con quello di una più efficace ispezione, poichè lo scopo a cui si mira è quello che gli orfani siano sempre assistiti e tutelati e che si vigili che questa assistenza si eserciti effettivamente.

La vostra Commissione su ciò non ha sollevato eccezioni.

Un altro punto della legge riguarda la organizzazione amministrativa. Anche qui le direttive della Camera rimasero ed esse si possono riassumere in quella formula che il nostro egregio Presidente esprimeva un giorno con forma sempre perspicua, che cioè la legge mira a conciliare la massima libertà con la pietà. Ciò ha permesso a una infinità di iniziative di sorgere e di esplicarsi e ne abbiamo delle nobilissime, come accennava l'onorevole Presidente della Camera quando parlava del milione dato dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, e l'altra della Società per azioni fra gli industriali che ha costituito un patrimonio cospicuo per dar vita ad un ente che provveda agli orfani.

Si è voluto che si esplicasse il sentimento della pietà perchè, per quest'opera bisogna non solo fare ricorso ai fondi statali e agli enti pubblici ma anche ai privati cittadini.

Vi sono molti a cui la guerra ha portato ricchezza e questi hanno l'obbligo di contribuire; vi sono degli altri per i quali l'unico conforto rimasto è quello di fare il bene a chi soffre. Alludo a coloro che io chiamo i feriti della vita, a coloro cui la guerra ha tolto coi figli ogni speranza; molti di questi troveranno solo conforto nel dare largamente per gli orfani della guerra. (*Bene!*)

Ho accennato ai punti della legge che sono rimasti saldi; ma le modificazioni portate dal Senato sono state certo molto importanti. E la vostra Commissione, con alto spirito conciliativo, ne ha accolto la maggior parte, come ha accolto tutte quelle introdotte nella legge degli invalidi. Però queste modificazioni è bene qui accennarle. Si è adottata la sostituzione del Consiglio degli orfani, col Comitato nazionale degli orfani, che è una degna rappresentanza di tutte le forze del paese per conseguire le finalità che si propone la legge.

A proposito del Comitato nazionale è

sorta in seno alla vostra Commissione una grave questione, cioè se il Comitato dovesse aver solamente funzioni consultive, oppure anche funzioni deliberative, come volle il Senato. E la vostra Commissione, a parità di voti, ritenne di non modificare questo principio voluto dal Senato stesso.

Enti amministrativi che hanno funzione ad un tempo consultive e deliberative ne abbiamo un gran numero; cito la Giunta provinciale amministrativa e la Commissione provinciale di beneficenza, per non ricordarne altri. Quindi su questo punto siamo stati d'accordo.

In quanto alla tutela fu tolto, come già dissi, il sorvegliante della tutela, per quanto riflette la tutela dativa, e la vostra Commissione accettò la soppressione; fu tolto l'istituto dell'inalienabilità del bene familiare, che si voleva costituire in favore dei figli dei contadini, e anche su questo la Commissione vostra diede pieno assenso e solo vi propone un ordine del giorno a favore delle tutele delle piccole proprietà. Fu soppressa dal Senato la trasformazione delle così dette doti agnatzie, e dei fondi elemosinieri, destinati a determinate famiglie, e anche su questo la Commissione vostra, con spirito di concordia non ha insistito, ed ha rinunciato ad ogni modificazione.

Tuttavia vi sono alcuni punti di divergenza e tratterò di questi seguendo l'ordine logico, e tenendo conto delle osservazioni dei vari oratori.

Gli onorevoli Miglioli e Sandrini si sono intrattenuti lungamente sulla costituzione del Comitato nazionale, anzi sulla funzione del Comitato nazionale. Una prima questione è sorta sull'articolo 6, il quale, come venne proposto dal Senato, diceva che il ministro degli interni « col concorso del Comitato nazionale », indirizza e coordina l'opera dei Comitati provinciali.

La vostra Commissione ha sostituito questa dicitura con la frase « sentito il Comitato nazionale ». All'onorevole Miglioli è sembrata questa una grande riforma, mentre tale non è. Creda, onorevole Miglioli, questa modificazione è più di forma che di sostanza, ed è necessaria per più precisa dizione giuridica. La frase « in concorso col Comitato nazionale » è una formula indeterminata; il Comitato deve avere una funzione precisa, o dà pareri, o delibera, o fa l'una cosa o l'altra, ma per evitare difficoltà nella pratica, occorre dirlo chiaramente.

Ora questo si fece coll'articolo 8. Nei casi

in cui non ha funzioni deliberative, si deve intendere che queste sono consultive anche per non diminuire la responsabilità del Governo.

Sgombrato il terreno da questa prima questione, occorre esaminare l'altra. Si è detto cioè che non era opportuno togliere al Comitato nazionale la personalità giuridica, anche se imperfetta.

La Commissione se ha tolto la capacità di acquistare al Comitato gli può lasciare l'amministrazione del fondo degli orfani. È sembrato in ciò di voler ravvisare una contraddizione, ma questa contraddizione non c'è.

Anzitutto non è necessario e non è di alcun giovamento per l'assistenza degli orfani che il Comitato nazionale abbia questa capacità.

Il Comitato nazionale è un collegio, come ho detto, paragonabile alla Giunta provinciale amministrativa, alla Commissione provinciale di beneficenza, al Consiglio superiore di assistenza e beneficenza e ad altri consessi maggiori; ma da ciò non deriva che esso debba avere la personalità giuridica, come l'hanno questi enti di cui ho parlato.

Per quanto riflette l'amministrazione, se anche esso non detiene materialmente i fondi, non ne deriva alcun nocimento alle sue funzioni amministrative, lo si libera solo da una gestione complicata, burocratica.

L'importante è che rimanga il concetto che ha voluto il Senato, cioè che i fondi degli orfani siano amministrati dal Comitato, e questo è rimasto.

Per quanto riflette la gestione materiale, era inutile creare per questo scopo un grande ufficio di ragioneria, una grande branca burocratica per tenere una contabilità speciale: bastano, come hanno bastato per altri servizi, gli uffici del Ministero, che sono già organizzati.

In sostanza, collo stabilire all'articolo 31 che il fondo sta presso il Ministero dell'interno, si è dato al Ministero dell'interno non altro che la funzione di cassiere, per non aumentare nuovi impiegati, nuovi ordini amministrativi. Se poi sono disposti dei lasciti a favore degli orfani in genere di tutto il Regno, questi per l'articolo 31, lettera b) sono di diritto acquisiti al fondo degli orfani.

Credo che questi chiarimenti serviranno a snebbiare molte obiezioni che si sono fatte.

Circa la costituzione del Comitato nazionale, è sorta una questione. Noi abbiamo ammesso, ritornando alla primitiva formula, che gli istituti nazionali avessero per ciascuno un rappresentante nel Comitato nazionale, e ciò abbiamo fatto perchè crediamo che coloro che sono a capo di questi istituti fossero le persone più competenti e che più si interessano a questo nobile fine.

Invece il Senato aveva disposto che gli istituti nazionali nominassero fra tutti quattro membri, due uomini e due donne, che dovevano partecipare al Comitato nazionale. Era cosa assai difficile anzitutto stabilire chi doveva nominare gli uomini e chi le donne, d'altra parte non sarebbe stato giusto che non tutti gli enti avessero la loro rappresentanza. Quindi si è creduto di ritornare a quella formula, togliendo anche una esclusione che non ha riscontro nelle nostre leggi amministrative, cioè che i componenti degli istituti nazionali non potessero far parte del Comitato nazionale.

Si è detto, per giustificarla, che il Comitato nazionale doveva erogare i fondi anche agli istituti nazionali. Ma questa è piuttosto ragione per stabilire che in tali casi i delegati degli istituti nazionali devono astenersi quando si tratta di deliberare sussidi all'istituto che rappresentano, ma non può essere una ragione di incompatibilità, sarebbe una sanzione eccessiva.

Quindi questo punto fu tolto e si è ristabilita la formula che ogni istituto nazionale ha il suo rappresentante, ed a proposito di questi istituti nazionali, tutti dobbiamo riconoscere che renderanno un grande servizio. L'opera dei contadini, fra le altre, ha costituito 69 Comitati in tutte le provincie d'Italia, ha raccolto fondi cospicui, e tutte queste somme raccolte, tutti questi modi di eccitare la carità pubblica saranno di grande giovamento per risolvere il problema complesso dell'assistenza degli orfani.

Che vi siano più istituti nazionali non è male, anzi la gara del bene io la credo sempre utile e giovevole. Del resto questi istituti per le stesse finalità che si propongono, per i mezzi di cui dispongono, saranno in numero certo limitato, nè vi è pericolo che con loro crescere si alteri la costituzione del Comitato nazionale.

Un'altra critica ha fatto l'onorevole Miglioli ed anche l'onorevole Sandrini, e riflette la questione dell'erogazione dei fondi a proposito dell'articolo 8. Si è detto che non era opportuno che il Comitato nazio-

nale desse i fondi agli istituti nazionali per erogarli agli enti dipendenti togliendo tale attribuzione ai Comitati provinciali.

Ora questa critica che aveva un certo fondamento di ragione è stata prevenuta, perchè fu proposto un nuovo emendamento all'articolo 8, in cui si ammette che i sussidi da darsi agli istituti nazionali dal Comitato nazionale sono limitati esclusivamente per quei fini speciali che hanno gli istituti stessi.

Così se si tratta dell'istituto degli emigranti di cui parlava con tanta competenza l'onorevole Riccio, si daranno sussidi per favorire un'educazione speciale di questi orfani, come per poter poi inviare gli orfani all'estero, far loro apprendere una lingua, fornirli di un'educazione speciale, tutte cose a cui non possono provvedere i singoli Comitati provinciali. Di poi all'Istituto per gli orfani dei contadini si potranno dare sussidi per l'acquisto dei piccoli fondi.

Qui c'è un complesso di finalità da raggiungere, bisogna vedere tutto il problema nel suo insieme e non particolarmente in modo monco e frammentario.

Quindi anche qui il concetto del Senato è rimasto, e i sussidi è il Comitato nazionale che li eroga solo ai Comitati provinciali che provvedono a distribuirli agli istituti nazionali; si fa solo eccezione per l'ipotesi sopra contemplata. Sarà poi bene che il Comitato nazionale ed i Comitati provinciali tengano conto delle proposte che facessero le rappresentanze centrali degli Istituti nazionali per gli enti dipendenti e ciò si potrà anche suggerire nel regolamento.

Ed ora passo a parlare del Comitato provinciale.

Anche qui si sono fatte proposte dagli onorevoli Miglioli e Storoni. L'onorevole Miglioli, in opposizione all'onorevole Storoni, ha combattuto la presidenza del prefetto, ma la ragione per cui il prefetto deve presiedere questo istituto è che il prefetto è a capo delle Opere pie, è a capo dei comuni, della pubblica sicurezza, tutti organismi che sono necessari per l'applicazione della legge.

Quando il presidente fosse elettivo, chi si nominerebbe? Il giudice delle tutele? L'ufficiale superiore? Il procuratore del Re?

Nessuno avrebbe l'autorità del prefetto, e la stessa disparità di scelta creerebbe dei confronti e delle discussioni non opportune.

D'altra parte le critiche che si sono mosse alla nomina del prefetto sono di due

specie: di ordine politico l'una e di ordine giuridico l'altra.

Dal punto di vista politico si è creduto che il prefetto possa portare la politica in questa materia. Ora io credo che in materia di beneficenza pubblica non si sia mai dato il caso di un'azione in questo senso. È uno scopo troppo nobile perchè si possa falsarlo in tal modo. Del resto il Consiglio, specie con le modificazioni apportate dal Senato alla sua costituzione, dà le più ampie garanzie di una retta e sicura giustizia.

L'altra ragione di ordine giuridico è una questione di precedenza. Si è detto che il giudice delle tutele si viene a trovare sottoposto al prefetto, ma le questioni di precedenza qui non hanno alcun valore. Il giudice delle tutele qui è chiamato soltanto perchè abbia modo di attingere nel Comitato le notizie per l'esercizio delle sue funzioni.

D'altra parte è risaputo, e cito il Mortara, il Manzini ed altri autori, che in materia di giurisdizione volontaria, per quanto specialmente riflette i provvedimenti disciplinari a carico dei minorenni, si tratta di provvedimenti di polizia, intesa questa parola nel senso di alto governo e non nel senso ordinario. Quindi nessuna contraddizione, nessuna offesa all'ordine giuridico.

L'onorevole Miglioli ha anche criticato la modificazione all'articolo 15 del disegno di legge.

L'articolo 15 dice: « I prefetti, i sindaci, le Congregazioni di carità, i direttori di scuole, ecc. sono obbligati a fornire al Comitato provinciale, in conformità delle istruzioni emanate dal Ministero dell'interno, informazioni circa gli orfani e le loro famiglie o tutori allo scopo di accertare principalmente: ...e) se la madre o il tutore, per riprovevole condotta o per altro motivo, influiscano dannosamente sulla educazione dell'orfano ».

Ora qui si tratta non di fare indagini, non di fare ispezioni, ma puramente, se vengono a notizia di queste autorità fatti notori, fatti che mettono l'esistenza del fanciullo in grave pericolo, si tratta, dico soltanto, di segnalarli al Comitato provinciale. (*Interruzione del deputato Miglioli*). Può darsi che sia anche superflua la disposizione, come dice l'onorevole Miglioli, ma è sembrato alla Commissione di dover richiamare in modo particolare l'attenzione di queste autorità su fatti che purtroppo si lamentano, e che si verificano con gran disdoro della umanità, fatti cioè di sevizie,

di maltrattamenti ai bambini. Quindi credo che lo scopo della disposizione e la formula con cui è redatto l'articolo in cui è contenuta ne giustifichino l'esistenza. Del resto questa disposizione era già nel progetto ministeriale.

In merito alle questioni di indole generale sollevate, mi resta da rispondere soltanto su di un punto circa la costituzione dei Comitati provinciali.

L'onorevole Storoni ha ritenuto opportuno di ammettere dei rappresentanti della provincia. Io ne convengo pienamente.

Come prima era costituito, il Comitato provinciale teneva maggior conto degli elementi elettivi, perchè tre membri erano nominati dalla Commissione provinciale di beneficenza, la quale, alla sua volta, è nominata in parte dal Consiglio provinciale. Ora questo numero è ridotto ad uno, e sono in loro vece entrati due militari; quindi è giustissimo ammettere, come proporrei, due rappresentanti del Consiglio provinciale nel Comitato provinciale. In ciò dunque siamo d'accordo.

Ora esaminerò le questioni speciali, dopo che ho fatto un esame delle questioni di indole generale.

L'onorevole Riccio ha esaminato, con grande competenza, un problema che è veramente simpatico, cioè quello degli emigranti che sono venuti con tanto entusiasmo a combattere per l'indipendenza della patria. Il provvedere per i loro orfani è un dovere non minore, se non maggiore, che il provvedere per gli altri.

Già sappiamo che vi è un Istituto nazionale degli emigranti che sarà presto riconosciuto. Questo fatto darebbe ragione all'osservazione con molto acume giuridico fatta dall'onorevole Riccio, e cioè che il mettere l'elencazione di quattro Istituti finora riconosciuti, come viene fatto nell'articolo 13, può essere superfluo. A stretto rigore mi pare che la sua osservazione sia giusta, e fu fatta del resto anche al Senato. Ad ogni modo la citazione di questi Istituti nazionali è fatta quasi *solemnitatis causa* e anche per impedire che essi si moltiplichino eccessivamente, perchè secondo l'intendimento nostro è che gli Istituti nazionali siano in numero limitatissimo, cioè che siano solo riconosciuti quelli che si propongono una grande finalità ed hanno mezzi sufficienti per raggiungere gli scopi nobilissimi che si propongono.

Quindi prego l'onorevole Riccio di non insistere su questo punto. Invece credo che

sia da accettare l'emendamento proposto da lui all'articolo 44, che riflette il modo di tutelare gli orfani degli emigranti.

È troppo poco il dire che i Comitati da costituirsi presso le colonie avranno le funzioni dei Comitati provinciali; occorre un emendamento che permetta di guardare il problema in modo più vasto, sia sotto l'aspetto della tutela, sia tenendo conto degli altri scopi che può essere necessario di raggiungere per provvedere agli orfani degli emigranti.

Infine l'onorevole Riccio ha mosso delle osservazioni relative all'ordine del giorno proposto dalla Commissione per la tutela della piccola proprietà. Eccezioni furono anche sollevate dall'onorevole Maffi. Invece parlò in senso favorevole l'onorevole Veroni.

Se si vuole guardare la questione in modo generale e dire cioè che in questa occasione si vuol risolvere tutto il problema della piccola proprietà, e che ciò esula dalla questione degli orfani, la critica può essere giusta; ma è da osservare che questo è un problema maturo. La risoluzione della questione della piccola proprietà e del bene familiare, in specie per gli orfani, si impone; ed è perciò che noi prendiamo questa occasione per raccomandare una riforma sentita e che deve essere tenuta presente fra i tanti problemi del dopo guerra.

Pregherei quindi l'onorevole Riccio di volere accedere anche a questo desiderio e di approvare l'ordine del giorno della Commissione, il quale servirà se non altro di spinta per studiare maggiormente il problema.

L'onorevole Materi ha trattato un altro punto e, insieme con vari colleghi, si è preoccupato del servizio delle ispezioni. Certamente il servizio delle ispezioni è necessario. Esso si presenta sotto due aspetti, quello delle ispezioni immediate che devono farsi ora per ora, località per località e quindi dovranno essere affidate essenzialmente ad elementi locali e volenterosi. Per queste ispezioni dovrà essere attuato quel sistema che prediligeva anche il Leroy Beaulieu, quello detto di Eibelferd. Secondo il sistema stesso, le città, specialmente le grandi, devono dividersi in piccoli rioni, e si deve assegnare a ciascun ispettore una determinata zona, determinati individui che l'ispettore deve invigilare sotto la sua responsabilità. Soltanto in questo modo si potrà avere una buona ispezione, anzi rac-

comando che nel regolamento ciò sia ben chiarito.

Ma oltre a quest'ispezione comprendo anche io che può essere necessario un servizio di ispezione centrale che tenga coordinati tutti gli scopi e vigili al di fuori e al di sopra di ogni partito. Questa ispezione dovrà arrivare anche nei piccoli comuni, specialmente in quelli di montagna, dove possono restare abbandonati questi orfani. Vi dovrà essere per ciò un servizio di ispezione che chiamerò specifico tecnico, e gli ispettori se mai in numero limitato, dovranno avere attitudini particolari e dovranno essere persone che si occupino di questo problema esclusivamente.

Vengo all'onorevole Mancini il quale, al pari dell'onorevole Maffi, ha trattato specialmente la questione delle pensioni, sul quale argomento egli e l'onorevole Maffi hanno presentato due ordini del giorno.

Su questo argomento la Commissione non è competente a decidere ed a pronunciarsi. Dobbiamo desiderare che il problema delle pensioni sia guardato con larghezza, ma una legge sugli orfani non può essere confusa con quella delle pensioni. Basterà citare un caso solo.

Noi consideriamo orfani di guerra anche coloro il cui padre sia rimasto ucciso da un aereo. Ora questi non possono essere considerati come aventi diritto a pensione. La Commissione quindi su questo punto non potrebbe, pur facendo plauso a che siano adottati più larghi criteri per quanto riflette le pensioni, associare, in una sola formula, due concetti disparati. (*Interruzione del deputato Maffi*).

Gli onorevoli Maffi e Mancini hanno sollevato un'altra questione che fu discussa largamente anche nel Parlamento francese, quello della morte del sostegno della famiglia nei casi in cui manca il padre legittimo ed anche il padre naturale. La perdita di colui che assiste l'orfano, e lo predilige come figlio, la perdita di questo sostegno costituisce la rovina della famiglia.

Questo problema fu ampiamente trattato anche quando si discusse la prima volta la legge, e appunto in seguito a quella discussione nell'articolo 43, ora 44, si è deferito al regolamento di provvedere anche a questo caso della morte del necessario e principale sostegno della famiglia. Quindi anche il desiderio dell'onorevole Mancini è stato soddisfatto.

L'onorevole Mancini ha parlato di quei nostri concittadini che sono morti in Fran-

cia. Certo non siamo noi che possiamo provvedere: se i loro figli vivono in Italia potrà anche essere esaminata dai Comitati provinciali e dal Comitato nazionale la loro posizione, ma è la legge francese che dovrà provvedere, accordi internazionali certamente non mancheranno.

L'onorevole Maffi ha sollevato altre questioni, e ha cominciato da una d'indole generale. Ha detto: Come? si danno impieghi senza concorso ai figli dei morti in guerra? La critica sarebbe giustissima, se non partisse da un falso presupposto, falso presupposto nel senso giuridico. Infatti noi abbiamo due ordini di impieghi, cioè quelli che si danno per concorso e quelli che si danno senza concorso. E qui si parla di quegli impieghi, i quali per la loro natura, per essere impieghi meramente d'ordine, non richiedono il concorso, e per i quali tanto vale assumere uno piuttosto che un altro. In questo caso un riguardo a coloro che hanno il padre morto per la patria è opportuno.

L'onorevole Maffi all'articolo 12 ha sollevata una questione che fu già trattata dall'onorevole Vigna nella discussione generale, quella cioè di escludere i ministri del culto dalle Commissioni di vigilanza. Ora io dico che, in una legge come questa, la quale abbraccia tutti, che ammette il ministro del culto, il medico, il maestro, ogni esclusione mi parrebbe odiosa.

Ricordo, ad esempio, in Francia il Comitato di soccorso nazionale che va dal cardinale Amette al segretario della Federazione del lavoro.

In questa organizzazione della beneficenza tutte le forze devono essere utilizzate. Del resto l'onorevole Maffi mi insegna che vi è un articolo della legge 17 luglio 1890 sulla beneficenza pubblica, l'articolo 78, che vieta in modo assoluto nella erogazione della beneficenza di ispirarsi a concetti confessionali, come a concetti di partito politico. Ora il Comitato provinciale, se mai vi fosse una Commissione di vigilanza che facesse dell'assistenza una questione di partito politico, ha non solo il diritto, ma il dovere di far sì che non prevalgano idee confessionali nè idee di partito. In questo campo deve imperare solo l'assistenza e la beneficenza.

Inoltre l'onorevole Maffi vorrebbe in questa occasione modificare il Codice civile. vorrebbe che i sacerdoti non fossero più ammessi alle funzioni tutelari...

MAFFI. Quelli che hanno cura di anime.

PEANO, *relatore*. Anche per quelli che abbiano cura di anime; è una modificazione questa troppo radicale che si apporrebbe al Codice. Ora io non credo che si debba innovare ai principi fondamentali del nostro diritto in questa materia.

All'onorevole Storoni ho già risposto in parte accogliendo le sue idee per quanto riguarda la questione del prefetto come presidente del Comitato provinciale.

Egli poi ha parlato anche per quanto riguarda la ammissione nel Comitato provinciale dei membri del Consiglio provinciale, nel che io acconsento.

Inoltre ha accennato alla necessità che il giudice delle tutele faccia una relazione periodica per ciascun orfano. Questo potrebbe essere opportuno e potrà essere disciplinato nel regolamento.

E vengo all'onorevole Casalini, il quale ha presentato un ordine del giorno perchè, pure ammettendo il principio della Commissione che non si debbano aumentare gli organici, in qualche modo sia pure in via temporanea si cerchi di assicurare l'applicazione della legge, assumendo ove occorra il personale necessario.

È questa una questione che la Commissione non può toccare e su di essa non deve pronunziarsi rientrando esclusivamente nella competenza del ministro dell'interno.

La Commissione mentre vuole assicurare il funzionamento della legge intende che questa non serva di pretesto all'aumento degli impiegati; questo è il solo principio che essa ha affermato.

LUZZATTI, *presidente della Commissione*. E siamo inesorabili.

PEANO, *relatore*. Del resto è il ministro dell'interno che ha la responsabilità del servizio ed è compito suo di provvedervi coi mezzi che ha a sua disposizione e che crede necessari.

La Commissione però ha fatto cenno alla possibilità di potersi valere per questo servizio dell'opera volenterosa delle persone che già mirabilmente si prestano per l'assistenza civile, e ciò nuovamente raccomanda.

L'onorevole Sandrini si è fermato, oltre che sulle proposizioni generali intorno alle quali ho già risposto, sulla questione dei ricorsi. Ricordo a questo proposito che nella mia relazione ho citato la legge sul contenzioso amministrativo la quale all'articolo 3 sancisce il principio generale della facoltà di ricorso gerarchico.

Ora vi sono molti casi in cui il diritto di ricorso non è stato contemplato nella legge e quindi il nostro richiamo fatto all'articolo 44 ha un intento liberale, quello cioè di ammettere in genere il diritto a ricorso; cito ad esempio l'ipotesi in cui il Comitato provinciale non riconosca il diritto all'assistenza a colui che rimase privo del necessario e principale sostegno.

In quanto agli irredenti che lasciarono orfani di guerra, il Comitato provinciale dovrà pronunziarsi caso per caso, e poi è ammesso l'appello al Comitato nazionale; qui non possiamo fare delle casistiche speciali; il Comitato certamente si ispirerà alla massima larghezza ed io non dubito che in tutti i casi nei quali ragioni di umanità e di opportunità lo consiglieranno, i ricorsi saranno sempre accolti. D'altra parte vi sarà sempre la responsabilità del ministro dell'interno e del Governo di fronte al Parlamento circa i criteri di applicazione della legge e se vi sarà qualche difetto vi sarà la possibilità di segnalarlo e di correggerlo.

L'onorevole Tommaso Mosca ha sollevato una questione circa l'articolo 16; ma io mi permetto di osservargli che mentre comprendo il suo intento, non vedo la ragione perchè si debba accettare il suo ordine di idee, perchè egli vorrebbe che si potesse sottrarre il fanciullo alla madre, o a chi esercita la patria potestà, anche nolente, per metterlo in un istituto.

I casi in cui ciò si può fare sono previsti dagli articoli 221 e 231 del codice civile e sono quelli nei quali si abusa della patria potestà.

La legge in esame inoltre ha preveduto un'altra ipotesi, cioè quella in cui il padre o la madre si trovino nella impossibilità assoluta di esercitare la patria potestà perchè, ad esempio, siano in carcere, o siano emigrati (articolo 18).

Si deve in questa materia, che riguarda i più gelosi diritti della famiglia, andare molto guardinghi nell'innovare. Io credo che introdurre qui una azione coercitiva contro colui che esercita la patria potestà non sarebbe cosa nè giuridica nè opportuna, e perciò prego l'onorevole Mosca di non insistere nel suo emendamento.

Vengo all'onorevole Dentice. Egli ha portato qui una questione, che fu già esaminata l'altra volta alla Camera e risolta favorevolmente. Fu, appunto in seguito alla sua proposta, che fu inserita la disposizione dell'articolo 55 che ammetteva il concentramento obbligatorio delle

istituzioni dotali. L'onorevole Dentice vorrebbe che questa disposizione fosse ripristinata ed io ne sarei lietissimo, perchè ho sempre riconosciuto la necessità di questa riforma, che cioè per le Opere pie dotali il concentramento fosse obbligatorio. Attualmente invece per gli articoli 56 e 57 della legge 17 luglio 1890 il concentramento nella Congregazione di carità è solo facoltativo, e perciò molte istituzioni dotali sono sfuggite al concentramento stesso. Ma al Senato, da un insigne giurista (parlo dell'onorevole Chimirri) fu osservato che questa disposizione non ha un nesso necessario con questa legge. Ora l'osservazione è fondata; e credo che sarebbe mettere in pericolo la legge se si volesse ripristinare la disposizione. Ad ogni modo l'onorevole ministro vedrà se sia possibile far rivivere quella disposizione dell'articolo 33, che stabiliva obbligatorio il concentramento delle Opere pie dotali.

LUZZATTI, *presidente della Commissione*. Noi eravamo favorevoli.

PEANO, *relatore*. Noi eravamo favorevolissimi ed io in modo speciale.

Viene da ultimo l'onorevole Lucci, che ha fatto delle critiche alla legge. Naturalmente a questa legge critiche se ne possono fare moltissime, perchè, per quanto siano stati accurati gli studi, i problemi sono così gravi, che sarebbe presuntuoso il pensare di esserci avvicinati alla perfezione. Però l'onorevole Lucci si è contraddetto, perchè, mentre criticava la legge, domandava che si estendesse alla infanzia abbandonata.

A parte questo ragionamento, credo che l'estendere puramente e semplicemente la legge all'infanzia abbandonata, per quanto la Camera debba sentire la necessità di provvedere alla infanzia, non sarebbe possibile.

Prima di tutto quale è la infanzia abbandonata? Si deve modificare il regime tutelare per rispetto a tutti i minorenni o soltanto per rispetto a quelli abbandonati? Creda l'onorevole Lucci, che ciò che manca, non sono le leggi e le disposizioni; ciò che manca, sono i mezzi per poterle eseguire. Il regolamento del novembre 1889 dà diritto ai prefetti di far ricoverare i fanciulli abbandonati minori di dodici anni, ma i fondi non ci sono ed i fanciulli non si ricoverano.

Credo con ciò di aver risposto a tutti gli oratori e, se qualche cosa ho dimenticato, fu contro la mia intenzione. Noi sa-

remo unanimi, ne sono convinto, nel votare la legge come lo fummo altra volta. Essa rappresenta la fede, che non è, come dice il poeta solo « sostanza di cose sperate e argomento delle non parventi », ma la certezza, che avevano i nostri eroi nel momento in cui hanno fatto olocausto della loro vita, che la patria avrebbe provveduto alle loro famiglie, ai loro figli. (*Vive approvazioni — Applausi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Onorevoli colleghi. Il chiaro ed esauriente discorso dell'onorevole relatore semplifica ancor più il mio compito, che era per altro già inizialmente semplice. Non bisogna qui dimenticare in quali condizioni il disegno di legge si presenta alla discussione della Camera. Fu già un'avvertenza che feci a proposito della legge degli invalidi; e credo che trovi luogo anche a proposito della discussione di questa legge.

Quando uno dei due rami del Parlamento, una delle due Camere si è pronunciata dopo lungo e profondo dibattito sopra un complesso argomento, se la questione torna poco dopo, in seguito al riesame dell'altro ramo del Parlamento, è da considerare quali siano le facoltà, la larghezza dei limiti dell'indagine che è consentita a quell'Assemblea che torna di nuovo a considerare il medesimo argomento.

Ora questo è uno di quei casi tipici (e il diritto parlamentare ne conta molti) di un contrasto tra il diritto formale, direi, e quello sostanziale, o, se meglio si voglia, tra la forma e la sostanza del diritto di discussione. Dappoichè formalmente non si può negare che la Camera è investita *ex novo* dell'argomento, come se mai l'avesse trattato: può disdirsi, può tornare su tutte le questioni, può pensare diversamente da quello che non avesse pensato uno, due mesi prima. Ma se guardiamo, invece, la sostanza delle cose, è da presumere, per riguardo alla stessa dignità dell'istituto parlamentare, che la Camera non vorrà disdirsi a così breve distanza.

Ciò delimita, mi sembra, il campo della discussione, nel caso attuale, a quegli argomenti i quali corrispondono alle modificazioni introdotte dal Senato e che sono, direi, il tema vero e proprio della discussione odierna, e a qualche questione nuova che possa presentarsi, non vista nè esaminata

la prima volta: sul resto vi è, direi quasi, un giudicato interno, nel senso improprio che questa parola può avere nel caso attuale, perchè per la Camera la questione fu sorpassata già da una votazione.

Con questo criterio di guida, io ritengo, direi, sorpassate, in questo senso che ho spiegato, alcune delle questioni che furono già esaminate e risolte la prima volta, qualcuna di esse con voto della Camera, e su cui nondimeno qualche oratore ha creduto di tornare; pur tuttavia io non dico che abbia fatto male, non dico che abbia torto, che abbia abusato del suo diritto: può anzi essere una bella affermazione di tenacia. (*ilarità*).

Voi già comprendete a chi alludo; e la mia risposta potrei dire che è negli atti parlamentari del giorno, in cui ebbi a dire quello che dissi, e la Camera si trovò ad essere dell'opinione mia.

Ciò per quanto riguarda tutta quanta la costruzione della legge, e per quanto riguarda l'ammissione del ministro del culto nella Commissione comunale: argomento a proposito del quale il Senato introdusse un lieve emendamento, che, però, è nel senso di attenuare la preoccupazione, che l'onorevole Maffi ha, che si possa per tal guisa premere sulla coscienza delle famiglie.

Dunque, prima categoria: questioni che io dico sorpassate.

Seconda categoria: questioni esaminate nella discussione generale di ieri, che io chiamo questioni estranee al disegno di legge, questioni a cui il disegno di legge può dare e dà l'occasione, ma che non trovano luogo nel disegno stesso. Esempio tipico, l'argomento delle pensioni, di cui si occuparono gli onorevoli Maffi e Mancini.

Qualche cosa di simile accadde anche a proposito degli invalidi. Si potrebbe osservare che io fui indotto quella volta a più ampie dichiarazioni in materia; ma bisogna tener conto della profonda differenza dei due casi.

Per ciò che riguarda l'invalido, che è una persona nella pienezza della capacità, io comprendo che in un certo senso si possa dire: dategli meno assistenza, meno scuole, meno comitati, ma più danari. Ma quando si tratta invece dell'orfano, del minorenni, della persona che ha bisogno dell'assistenza, le due questioni: risarcimento economico e tutela, rimangono autonome, e non si può dire che dandogli più in danaro si possa pretendere meno in tutela! Anzi, io direi che quanto più è largo l'intervento statale in

tema di pensioni, tanto più occorre che si sappia che questi danari, che lo Stato dà, vengono veramente spesi nell'interesse dell'orfano.

Dunque, la legge, in tutta la sua essenza, è affatto indipendente dal sistema delle pensioni.

Era presente ieri anche il mio collega del tesoro: egli ha inteso le cose che sono state dette (anzi, io ebbi cura di richiamare in modo particolare l'attenzione sua sulla discussione), e certamente terrà in molto conto quanto è stato detto e che può comunque aver rapporto con la discussione attuale.

Oltre le questioni sorpassate e le questioni estranee, vi è poi una terza categoria: le questioni nuove.

Se non erro, tale è quella sollevata dall'onorevole Tommaso Mosca.

S'intende che su qualche particolare non rispondo esaurientemente. Nella discussione degli articoli potremo tornarvi.

L'onorevole Mosca ha trattato una questione, che non fu esaminata la prima volta né dalla Camera né dal Senato: è una questione, direi, vergine; quella cioè, di stabilire il principio generale che l'orfano di guerra possa essere ricoverato in un istituto, anche indipendentemente dal volere di chi esercita la patria potestà, per deliberazione degli organi di Stato, che noi ora creiamo.

Ora, io sono dolente di dissentire pienamente dall'onorevole Mosca per ciò che riguarda questa proposta. E dissento per una ragione di tecnica giuridica (per quanto sappia di aver a che fare con un consumato giurista) e per una ragione di carattere politico-morale.

Dissentito per una ragione giuridica, perchè in sostanza quando lasciate un titolare della patria potestà, e poi gli togliete la custodia del ragazzo, io non so come si possa qualificare l'uno e l'altro rapporto giuridico. La patria potestà consiste essenzialmente nella custodia e nella disponibilità del ragazzo, che continua giuridicamente ad essere anche quando il titolare di essa patria potestà affida il ragazzo ad un istituto.

In quanto ciò avviene e per la di lui facoltà, l'istituto non è, direi, che una *longa manus* del detentore, del titolare della patria potestà; ma quando voi togliete la custodia, togliete anche la patria potestà. Che cosa significa che il titolare della patria potestà non ha diritto di custodire il minore? Che vi è uno che ha il diritto di cu-

stodia, ma non la patria potestà. Ciò ripugna al mio senso giuridico.

L'intelletto dell'onorevole Mosca certamente - lo so fin d'ora - troverà delle giustificazioni: ma in materia giuridica io mi affido più alla mia prima impressione, che in generale è quella buona; quando ci medito troppo, diventa cattiva! (*Sirine*).

Ho poi - come ho accennato testè - una ripugnanza etico-politica. Uno degli scogli che questa legge doveva evitare era quello di diminuire l'efficienza di quella patria potestà che soprattutto viene da natura, come più volte si è detto.

Nella maggior parte dei casi, questi orfani hanno la madre; ora io credo che nessuna forma di tutela od assistenza al ragazzo sia preferibile a quella della madre; e credo anche che sarebbe rendere un ben pessimo servizio agli orfani di guerra se la patria dovesse manifestar loro la sua gratitudine col sottrarli alla madre. (*Approvazioni*). Una madre può far male senza dubbio; ma per una madre cattiva non dobbiamo condannare tutte le madri buone. (*Approvazioni*).

Del resto i congegni della legge provvedono perchè si possa intervenire nei casi in cui la madre, o chi abbia la patria potestà, commetta abusi nell'educazione e nella custodia del ragazzo. Questo intervento avviene in forma giuridicamente corretta, togliendo cioè i diritti di patria potestà: si potrà così provvedere alla custodia, come l'onorevole Mosca desidera.

Questione collaterale nuova è anche quella sollevata dall'onorevole Lucci, che non vedo presente, sull'infanzia abbandonata. Su questo argomento ha risposto, mi pare, esaurientemente l'onorevole Peano, ed alle sue dichiarazioni io mi rimetto.

Abbiamo così sgombrato il terreno da tutte le questioni che non sono proprie alla discussione attuale, questioni estranee, questioni nuove.

Esaminiamo ora quello che è veramente il tema: cioè quei punti della legge che tornano alla Camera con modificazioni o aggiunte introdotte dal Senato. Ed anche qui distinguiamo questioni di carattere particolare, e questioni di carattere generale che investono tutto il sistema della legge.

Cominciamo dalle prime, cioè questioni particolari. L'onorevole Riccio ha nobilmente detto di quegli speciali doveri, che incombono per i figli dei cittadini venuti dall'estero e caduti per la Patria. Era stata veramente codesta una lacuna del primo

disegno di legge, e il Senato questa lacuna in parte ha colmato con quel riferimento al regolamento, che l'onorevole Riccio ha approvato e lodato nel suo spirito, ma ha trovato insufficiente nella forma.

Riconosco anch'io che la forma della disposizione è deficiente, secondo le giuste ed acute osservazioni dell'onorevole Riccio, alle quali quindi mi rimetto fin d'ora; e dichiaro che non può essere che utile ed opportuna modificazione della legge un emendamento, il quale in sostanza dica che in sede di regolamento si dovranno prendere tutte le disposizioni necessarie perchè possa applicarsi la legge anche là dove mancano gli organi normalmente istituiti in quanto suppongono il territorio dello Stato.

Gli onorevoli Materi, Casalini e Storoni hanno trattato la grave e delicata questione della funzione ispettiva. Certamente, la buona esecuzione di questa legge richiede un attento servizio di ispezione; bisogna che il Comitato provinciale da un lato, il Comitato nazionale ed il Ministero dall'altro, sappiano come vanno le cose, tanto più che in questa materia c'è da ritenere che dal luogo a luogo e da provincia a provincia si applichi la legge con maggiore o minor fervore. Quindi, il servizio di ispezione è, direi, essenziale per la buona esecuzione della legge. E riconosco con l'onorevole Materi (che non vedo presente, ma che ha fatto un discorso sistematico, organicamente completo sulla materia dell'ispezione) che l'ispettore debba essere tecnicamente specializzato.

Egli ha ricordato i quattro ispettori per le istituzioni pubbliche di beneficenza ed ha rilevato che non sono specializzati, tanto che (ed è vero) il Ministero, che ne ha otto per l'Amministrazione civile, se ne serve promiscuamente per i comuni non meno che per le Opere pie. Si capisce: gl'ispettori di cui si serve il Ministero per le Opere pie non sono specializzati, nè possono esserlo, e può bastare il loro numero stesso a dimostrarlo. Le varietà della beneficenza sono tre o quattro volte tanto, e l'ispettore di cui il Ministero si serve è un uomo generico che potrà occuparsi (ed è tanto utile che possa occuparsi) dell'andamento generale di una amministrazione, ma non può avere e non ha la tecnica per esaminare un ospedale con criterio di carattere sanitario ed un asilo infantile con criterio di carattere pedagogico.

Ora, trattandosi dell'attuazione della legge per gli orfani, evidentemente occorre

che gl'ispettori siano specializzati: cioè che possano mutuarsi quel senso di paternità e di maternità, che deve essere la guida per decidere se il bambino sia tenuto bene o male, o se occorra nel tale o tal altro caso un tale o tal altro intervento. In questo siamo d'accordo.

Ma viene qui la gran questione: per questo servizio ispettoriale bisognerà preferire l'iniziativa privata o quella statale-burocratica? Dovremo confidare in ispettori onorari o dovremo costituire un corpo d'ispettori burocratici?

L'onorevole Materi, nella fine del suo discorso, per dare gli elementi di guida in questa materia, ha letto un frammento di un autore che mi è molto piaciuto: e, in verità, il frammento era mio. (*Ilarità*). Fu proprio in un tema analogo, in un discorso che tenni a Milano per l'Istituto pedagogico forense del Martinazzoli che io dissi: in questa materia non bisogna avere prevenzioni, ci vuole eclettismo, non bisogna condannare *a priori* nulla, e dichiaravo di fare assegnamento sull'opera volenterosa e spontanea dei cittadini.

Non so quale degli oratori (credo l'onorevole Storoni) manifestava un pessimismo aprioristico. Diceva: Per ora c'è entusiasmo, zelo, fervore; ma passata la festa (nel senso del dolore, questa volta) spenti i lumi, tutto ciò si dimenticherà, nessuno vorrà più occuparsene e le cose andranno in malora.

Servitevi allora, si dirà, dell'ispettore burocratico. Io non sono così pessimista, e osservo che per gli stessi precedenti che abbiamo nella storia delle nostre sciagure, e furono sciagure senza la soddisfazione della gloria (parlo dei terribili terremoti, che ci hanno funestato) non occorre di ricorrere all'opera burocratica: il fervore delle nostre donne buone e di zelanti cittadini si è mantenuto e si mantiene ancor vivo. Io conosco e mi onoro di conoscere - a proposito dell'Istituto Martinazzoli - persone che hanno fatto della propria esistenza una missione di bene e di filantropia; e tra le altre ricordo una donna egregia ed intelligente a cui poteva sorridere il più lieto avvenire, diventare la madre adottiva di tutti i piccoli delinquenti di Milano, e dedicarsi ad essi come ai propri figliuoli.

Non diffidiamo, quindi, della bontà dell'anima umana in generale, e di quella italiana in particolare.

Piuttosto, di un'altra cosa io dubito: della distribuzione di questi slanci volente-

rosi per tutto quanto il territorio dello Stato. L'azione ispettiva bisogna che si eserciti in una forma organicamente uguale. Ora può darsi che in un luogo queste spinte dell'opera volontaria siano più larghe, in altro luogo minori. E non si faccia qui distinzione di Mezzogiorno e di Alta Italia! Il sentimento di protezione del bambino è presso le nostre popolazioni meridionali più primitivo, ma, forse anche perchè più primitivo, è vigoroso come altrove, per non dire di più. Dunque, non si ricorra in questo caso a questa distinzione. Ma può accadere, per influenze ambientali, diverse da luogo a luogo, che questa attività sia dove maggiore, dove minore.

Ora io mi rendo conto della ripugnanza che ha la Camera quando si tratta di organici, quantunque la Camera spesso (non dico questa volta) non vegga che quando crea dei servizi statali, crea necessariamente dei funzionari.

È il caso di dire che la Camera concepisce con piacere e partorisce con dolore. La concezione è l'attività statale, il parto è il funzionario. (*Si ride*).

LUZZATTI, *presidente della Commissione*. Vi sono stati, però, tanti pentimenti per la creazione di burocrazia inutile che oramai è tempo di procedere più saviamente.

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Onorevole Luzzatti, è certo che il giorno in cui ella dovesse scegliere tra ricorrere a un servizio di ispettori di Stato e rinunciare alla sorveglianza, quel giorno, perchè questa legge sia fedelmente e bene attuata, ella pure non esiterebbe, anche se avesse l'aggravante di essere allora ministro del tesoro...

LUZZATTI, *presidente della Commissione*. Abbiamo tutti dei grandi peccati da espiare, in fatto di burocrazia inutile.

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Ma, continuando sulle quistioni particolari, dirò all'onorevole Maffi che, per ciò che riguarda l'ammettere il concorso, l'aiuto, la tutela dello Stato quando il ragazzo avesse perduto non il padre o la madre ma il sostegno, egli ha trovato proprio nel Senato l'interprete del suo pensiero. In altri termini, se egli si lagna, si lagna un po' della buona misura, perchè veramente il Senato ha riconosciuto ciò a cui egli aspirava.

Ma l'onorevole Maffi, mi pare di aver capito, si lamenta che questo argomento sia stato rinviato al regolamento. E vorrebbe che nella legge si stabilisse che chi ha perduto il sostegno, debba essere consi-

derato orfano. Ma veda, onorevole Maffi, ciò non è possibile: per questa semplice ragione, che tutta la legge presuppone l'orfano, vale a dire orfano di padre o di madre, ma chi è privo del sostegno non è orfano; è un orfano in senso improprio, ma non si può dire orfano chi orfano non è.

PEANO, *relatore*. Abbiamo ammesso, quando manca il sostegno principale, che il fanciullo si possa considerare orfano ai particolari effetti della legge.

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Siamo d'accordo su questo; ma io dico che in tal caso occorrono disposizioni che si adattino, perchè non si può dichiarare orfano chi orfano non è.

Il Parlamento, dicono gl'Inglesi, può far tutto, meno che cambiare l'uomo in donna, ed uccidere un padre o una madre che siano vivi.

Ed è perciò, onorevole Maffi, che si è rinviato al regolamento il rendere applicabili queste stesse disposizioni a coloro che non sono e non possono ritenersi veri e propri orfani: disposizioni scritte con altre finalità e altri propositi.

PRESIDENTE. L'onorevole Berenini, quando si discusse la prima volta il disegno di legge, fece già una proposta identica; e la Camera non l'accolse.

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Perfettamente.

Per ciò che riguarda i ricorsi (questione trattata dall'onorevole Sandrini), ha già risposto l'onorevole Peano, ed a quanto egli disse io mi rimetto.

L'onorevole Dentice ha sollevato una questione particolare. Egli, pertanto, si renderà conto delle speciali difficoltà in cui si trova il ministro, trattando un argomento di questo genere, perchè (nè l'onorevole Dentice fu ingeneroso a ricordarmelo) la disposizione che egli vuole reintegrata, fu proposta precisamente dal Governo: il che indica che non solo non avrei ripugnanza alla reintegrazione di quel paragrafo, ma dovrei anzi plaudire. Però, le forme parlamentari riposano necessariamente sull'istituto bicamerale, cioè sui compromessi che, entro certi limiti, sono tollerati ed indispensabili.

L'urto da principio parve assai vivo tra le due Camere, a proposito di questo disegno di legge; e il ministro ha dovuto fungere da mediatore, come colui che tenta di determinare la concordia; e specie per quanto si riferisce all'articolo 33, cioè a dire all'istituto dotazio, la battaglia fu fiera

nell'altro ramo del Parlamento, e non senza stenti si potè salvare il principio.

Se dovetti gettare un po' di zavorra per salvare il carico e la nave, ella, onorevole Dentice, non può rimproverarmi. Ma ormai questo impegno ho preso verso l'altro ramo del Parlamento; e non potrei per una ragione politica (lo dico francamente, senza eufemismi o ipocrisie) accogliere il desiderio dell'onorevole Dentice e consentire a rimettere la disposizione che il Senato tolse.

Sgomberato così il terreno, rimangono le questioni di carattere generale, che i mutamenti apportati dal Senato hanno potuto determinare.

Non mi soffermerò sulla questione del Comitato provinciale, di cui si è occupato l'onorevole Peano.

Credo utile restituirne la presidenza al prefetto, ed ho difeso questo principio al Senato, ma non sono riuscito a farlo trionfare. Non ricordo chi, in questa Camera, avesse invece spezzato una lancia contro il prefetto.

PEANO, *relatore*. Fu l'onorevole Miglioli.

ORLANDO V. E., *ministro nell'interno*. Orbene, all'onorevole Miglioli, a proposito della presidenza da dare o non dare al prefetto, faccio una semplice considerazione di carattere sperimentale e pratico. Si escluda pure il prefetto dalla presidenza del Comitato provinciale: ma trovatemi allora l'altro presidente.

Il Senato non potè, non seppe risolvere questa questione e rimise la designazione al ministro. Ora il ministro per 69 Comitati provinciali, a proposito di un consesso di cui la maggior parte dei membri è di diritto e a cui partecipano dappertutto il procuratore del Re, il giudice delle tutele, il provveditore agli studi, l'ufficiale dell'esercito, ecc., non potrà per una provincia scegliere il procuratore del Re, per quella vicina il provveditore agli studi, per un'altra invece il giudice delle tutele e così via. Evidentemente, il ministro dell'interno non potrà non scegliere la stessa autorità. E allora, tanto varrebbe sceglierla sin d'ora.

Ora, praticamente, le difficoltà della scelta sono tante che il Senato non indicò se scegliere il provveditore o il procuratore del Re o il giudice delle tutele, perchè non si seppe decidere; e per risolvere la questione la rinviò al ministro, aggravandola, perchè l'imbarazzo in cui si è trovato un Corpo legislativo, come il Senato, sarà tanto maggiore quando si tratterà del ministro. Quindi, io dicevo che sperimentalmente si

vede che o bisogna decidersi pel prefetto, o la questione non si risolve.

Per ciò che riguarda la rappresentanza provinciale, di cui s'occuparono prima l'onorevole Maffi e poi gli onorevoli Miglioli e Steroni, deplorando che la provincia avesse scarsa rappresentanza in quel Comitato, che pure s'intitola provinciale, come *lucus a non lucendo*, (è provinciale, ma la provincia non c'è) bisogna bene intendersi.

A proposito degli esempi, portati qui, di provincie, che hanno fatto cospicue elargizioni a favore di opere determinate di orfani di guerra della provincia stessa, io non so di casi particolari, ma debbo credere, ritengo anzi fermamente, che quando una provincia crea un istituto con fondi propri, evidentemente questo istituto sia amministrato dalla provincia o dagli organi che la provincia indica. Dunque, non confondiamo le cose! Se una provincia stanziava quel mezzo milione all'anno, che citava, credo, l'onorevole Miglioli, per la provincia di Cremona, s'intende che lo gestirà la provincia stessa per mezzo dei suoi organi e non il Comitato provinciale; perchè in quel caso si viene a creare un istituto di pubblica beneficenza che deve avere la sua amministrazione, e il Comitato provinciale non deve assorbire la gestione di tutte le forme di beneficenza che si riferiscono agli orfani di guerra. Dunque, in casi simili, le provincie hanno pienezza e larghezza di competenza nella gestione dei fondi che destinano a quel nobilissimo fine. Si capisce!

Ma, se ciò nonostante, la Commissione fosse d'accordo, come pare, nel ridurre ad uno...

PEANO, *relatore*. Si potrebbero ammettere due rappresentanti della provincia nel Comitato.

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Lo vedremo, ma non vorrei ingrossare troppo il Comitato.

Un oratore ha rilevato che il Comitato provinciale è già troppo numeroso. Invece, si potrebbe forse ridurre ad uno i due ufficiali che il Senato ha voluto introdurre nel Comitato e dare un posto alla rappresentanza del Consiglio provinciale.

Ma di questo particolare potremo discorrere in seguito.

Finalmente, per quanto riguarda la innovazione, veramente più profonda, che il Senato introdusse: cioè l'istituzione del Comitato nazionale che assiste il ministro nella attuazione, nella direzione suprema e

centrale di questa attività di Stato che la legge determina, le opinioni degli oratori sono state diverse. Alcuni hanno, come l'onorevole Casalini, criticato l'introduzione di questo nuovo organo, e hanno dichiarato di preferire il primo tipo di ordinamento adottato dalla Camera, in cui la responsabilità era del ministro e il ministro agiva con piena libertà. Altri hanno lodato l'innovazione, come l'onorevole Miglioli, il quale si è doluto però che qualche emendamento proposto dalla Commissione della Camera abbia in certo modo attenuato la felicità della innovazione introdotta dal Senato.

Credo che occorra guardarsi dalle esagerazioni. Vi fu realmente fra la tendenza della Camera e la tendenza dell'Ufficio del Senato un profondo contrasto d'idee, perchè la tendenza della Commissione del Senato era di togliere all'autorità dello Stato il suo diritto di sorveglianza per darlo a un ente morale che si veniva a creare. Si creava un ente autarchico, a cui si affidava, naturalmente, una funzione statale, perchè tutti gli enti autarchici esercitano funzioni statali; ma lo strano di quest'ente era che gli si attribuiva una funzione statale, che è essenzialmente e inseparabilmente funzione dello Stato. Ecco ciò che a me pareva una contraddizione irresolubile. Io non ho ripugnanza all'esistenza di un ente che eserciti funzioni pubbliche (ne abbiamo a dovizia), ma mi ripugnava un ente esercitante una funzione pubblica che è per sua natura funzione dello Stato, la funzione di sorveglianza.

Quest'ente, che da Roma doveva vegliare su tutte le decine di migliaia di orfani di tutto il Regno, aveva senza dubbio funzione di sorveglianza; perchè da Roma non si poteva occupare dei bambini della provincia di Siracusa, di Vicenza o di Cuneo, ma bisognava che si servisse di organi largamente decentrati, di organi provinciali, e allora l'attività di quest'ente si compendia presso che esclusivamente nella sorveglianza. Ma l'attività di sorveglianza è attività essenzialmente statale, cui lo Stato non può rinunciare senza abdicazione. Era una grossa questione di principio, che davvero rese degna una bella e grossa battaglia.

Vinta questa battaglia, la questione a che si riduceva? A sapere questo: affermato che il diritto di sorveglianza spetta allo Stato e quindi per lo Stato al ministro responsabile dinanzi al Parlamento, indiret-

tamente è al Parlamento che questa alta funzione viene a spettare. Come l'esercita il ministro? Il ministro, lo vediamo, il più delle volte è un simbolo; su cento atti che il ministro compie, è molto se dieci derivino direttamente da lui. Questo, per necessità di cose, è inutile dimostrarlo.

È evidente che il ministro debba essere assistito dalla sua burocrazia. Io non ho preconcetti contro la burocrazia. Nei giorni felici, in cui potrò riprendere le mie funzioni pacifiche, spirituali, di conferenziere, mi riprometto di fare l'elogio della burocrazia. (*Commenti*).

MARANGONI. Sarà la prima volta che sarete fischiato!... (*Si ride*).

ORLANDO V. E., ministro dell'interno. Inviterò anche lei, e confido di persuaderla.

MARANGONI. Fischierò per il primo!

DRAGO. L'onorevole Marangoni vuol attuare il collettivismo senza burocrazia!...

ORLANDO V. E., ministro dell'interno. La burocrazia è quella che regge quando tutto casca; ecco la definizione che dà della burocrazia. Quando tutto viene meno, resta l'anima della burocrazia, l'anima nel senso di ciò che regge internamente un insieme di cose. (*Commenti*). Ma non mi fate fare la conferenza con anticipazione!... (*ilarità*).

Ora questo concorso della burocrazia è un concorso acquisito definitivamente alla causa degli orfani: ciò va da sé. Ma era corrispondente all'altezza, alla nobiltà di questa funzione che lo Stato si assume, affidarla, al centro, a questo ministro simbolo, circondato da un Consiglio di capi divisione e di direttori generali? Anche nel confronto con la legge sugli invalidi, che avevamo allora allora approvata, si vedeva che in quel caso si era costituito un organo centrale, composto di una rappresentanza di cittadini, di funzionari, di alti magistrati, e così via; ed invece per gli orfani, per i figli dei nostri morti in guerra, per cui tanta attività si svolgeva in tutte le provincie del Regno, attività di enti morali liberamente formati, attività di organi locali che venivano costituendosi, quando poi si arrivava al centro, non c'era che il ministro coi suoi capi divisione, e basta!

Credo che, sotto questo aspetto, la legge sia stata considerevolmente migliorata: e ritenni utile e degno che il ministro fosse assistito da un Consesso, in cui fossero altamente e liberamente rappresentate alcune elevate attività.

Ma si dice: che cosa è questo Comitato Nazionale? Pur troppo, quando cominciamo ad aguzzar l'ingegno, non la finiamo più, e troviamo il pelo nell'uovo. Che cosa è? È un ente morale e non è un ente morale; è un Consiglio superiore e non è un Consiglio superiore; perchè, come Consiglio, non dovrebbe decidere e non dovrebbe amministrare. Ora lasciamo stare queste definizioni. Ho passata tanta parte della mia vita nelle accademie e so che la definizione non giova a nulla. Del resto, se la definizione la volete, vi dirò che è un *board* all'inglese, è un Comitato che ha funzioni di consiglio, di attività concreta, e in questo senso può rendere buoni e utili servizi.

E non mi soffermo su altri particolari, su cui potremo venire nella discussione degli articoli.

Concludo molto semplicemente. È questa una legge, di cui si debba essere entusiasti? Molti dichiaravano di non esserlo, tanto che, a un certo punto, sentii il bisogno di dire, per rialzare il morale dell'Assemblea, che io, per mio conto, me ne dichiaravo entusiasta. In questo senso, intendiamoci: non già che sia una cosa perfetta, ma è bensì qualche cosa che, allo stato dei nostri studi, di questa collaborazione, di questa cooperazione dei due rami del Parlamento, sembra avere per sé tutte le condizioni per meglio provvedere all'altissimo scopo.

Diceva l'onorevole Maffi: ma anche per un riguardo alla causa degli orfani, continuiamo a studiare, a rivedere; certo che se la legge riuscirà meno difettosa, sarà tanto di guadagnato. Onorevole Maffi, se fossi sicuro che continuando a studiare la renderemmo meno difettosa, sarei d'accordo con lei; ma gli è che, invece, temo il contrario.

Io ricordo (ed è uno dei ricordi della mia adolescenza, quando seguivo il mio faticoso, penoso, difficile tirocinio di giurista presso uno dei vecchi maestri del giure) ricordo che un giorno si era discusso con lui ed altri colleghi tirocinanti intorno ad una aggroviata questione giuridica, e si era arrivati ad una soluzione.

Io tornai a casa e con tutto il fervore della giovinezza, continuai a meditare, a studiare, fino a trovare un'altra soluzione; e il giorno dopo andai dal mio vecchio maestro e gli dissi: dopo lunga meditazione ho trovato che quella questione si può risolvere meglio. Ed egli mi rispose subito: o peggio! dandomi così un'opportuna lezione di mo-

destia, per altro, superflua. Ora, non di rado a me che lavoro molto di lima sulle cose mie, è accaduto, dopo di aver corretto quattro, cinque o sei volte una frase, di riscrivere la prima; ed a chiunque lavora d'intelligenza, non di rado ciò sarà accaduto.

Questa legge, formata con la cooperazione di tanti valenti uomini dei due rami del Parlamento, ha tenuto conto di tutte le condizioni; e deve essere ritenuta tale da poter riuscire degna dell'altissimo scopo che c'ispira, di uno di quegli scopi, i quali nell'animo nostro non possono non destare un sentimento di profonda e sincera commozione. (*Vive approvazioni — Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Invito ora l'onorevole ministro a volere esprimere il suo pensiero sui singoli ordini del giorno.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Accetto l'ordine del giorno della Commissione.

Dirò agli onorevoli Materi e Casalini che le mie dichiarazioni, in sostanza, rispondono al pensiero animatore dei loro ordini del giorno. Ed accettandoli come raccomandazioni, nella maniera più viva e cordiale, poichè tutto il mio discorso si è ispirato ai concetti da loro sostenuti, li prego di ritirarli.

Per ciò che riguarda gli ordini del giorno degli onorevoli Maffi e Mancini, ho già dichiarato le ragioni, per le quali in questo tema non posso pregiudicare la questione; terrò molto conto delle osservazioni fatte, ma li prego di ritirare i loro ordini del giorno.

PRESIDENTE. Chiederò ora ai singoli proponenti degli ordini del giorno se li mantengano o li ritirino.

L'onorevole Materi non è presente. Si intende che abbia ritirato il suo ordine del giorno.

L'onorevole Casalini mantiene il suo?

CASALINI. Prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Maffi?

MAFFI. Il mio ordine del giorno non serviva che di motivazione a ciò che ieri ho dichiarato, e perciò è ritirato di per sé.

PRESIDENTE. L'onorevole Mancini?

MANCINI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non rimane dunque che l'ordine del giorno della Commissione. Lo rileggo:

« La Camera invita il Governo a presentare sollecitamente il disegno di legge per la difesa giuridico-economica-sociale della piccola proprietà e ad aiutare intanto le istituzioni create a tale fine ».

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Passiamo alla discussione degli articoli.

CAPO I.

Degli orfani di guerra.

Art. 1.

Lo Stato assume la protezione e l'assistenza degli orfani della presente guerra.
(È approvato).

Art. 2.

È considerato orfano di guerra colui, di cui il padre, o la madre esercitante la patria potestà, o la tutela legale sia morto in dipendenza dello stato di guerra.

L'assistenza è accordata:

a) ai figli minorenni non emancipati legittimi o legittimati, o naturali di cui sia riconosciuta o dichiarata la filiazione;

b) agli interdetti per infermità di mente.

A questo articolo l'onorevole Maffi propone il seguente emendamento:

« Al primo comma sostituire:

« È considerato orfano di guerra colui, di cui il padre, o la madre esercitante la patria potestà o la tutela legale, o la persona che comunque in loro vece provvedeva abitualmente al suo sostentamento, sia morto in dipendenza dello stato di guerra ».

Questo emendamento fu già svolto ieri dall'onorevole Maffi, cui risposero l'onorevole ministro e l'onorevole relatore; anzi la questione, come ho accennato poco fa, fu anche ventilata dall'onorevole Berenini; ma la sua proposta non ebbe fortuna, perchè la Camera non credette di poter considerare come orfani coloro i quali perdevano non il padre o la madre ma un loro benefattore.

Ad ogni modo, l'onorevole Maffi ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

MAFFI. Veramente sarei tentato di fare un discorso (Ooooooh!), e sarei sicurissimo di

interpretare il pensiero del Governo, il quale sarebbe felicissimo che oggi la seduta fosse spesa tutta nella discussione di questo disegno di legge.

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Per conto mio no!... (Si ride).

MAFFI. Ma per questa ragione appunto sarò brevissimo.

PRESIDENTE. Parli pure quanto vuole!... Ma le ripeto che ella ha già svolto l'emendamento; ed è mio dovere rilevare come non sia corretto, dopo che il ministro ed il relatore hanno già espresso la loro opinione su emendamenti svolti intempestivamente durante la discussione generale, di svolgerli una seconda volta, costringendo il ministro e il relatore a controreplicare alle repliche. (Benissimo!)

Così si perde tempo e la discussione non finisce mai.

MAFFI. Desidero di non far perder tempo, e mi permetto di parlare brevemente per insistere sul mio emendamento. Perchè, per verità, gli argomenti portati dall'onorevole Orlando non hanno che un valore filologico, che secondo me deve avere poca importanza nelle leggi che danno qualche cosa al cittadino, come nel caso presente.

La legge assicura la tutela dello Stato ad una schiera di fanciulli abbandonati, privi di assistenza, di tutela e di sostegno per ragioni dipendenti dalla guerra. E l'articolo dice: è considerato orfano di guerra colui, ecc....

È considerato vuol dire che è compreso, è incluso a fruire delle concessioni accordate da una determinata legge. Altrimenti la legge, invece di dire: è considerato, direbbe: è orfano di guerra colui che è rimasto orfano in dipendenza della guerra. E sarebbe semplicissimo. Ma la legge dice « è considerato ». Il che vuol dire che questo individuo è compreso, è incluso a fruire delle condizioni di una determinata legge, ecc. Perciò la considerazione filologica non mi turba.

E, mirando alla portata della legge, mi domando: è giusto ed utile che fanciulli i quali in una quantità di casi erano preorfani, pur non mancando del padre o della madre, del padre putativo o d'altrove genitori, è giusto che sieno lasciati privi di assistenza costoro i quali erano degli effettivi preorfani essendo tutelati e sostenuti da terze persone non legate a loro da vincoli di parentela? Venendo queste a mancare, essi vengono a trovarsi in una

condizione veramente più pietosa di coloro che hanno potuto semplicemente avere la sfortuna di perdere uno dei genitori per causa della guerra.

Questo è il mio concetto. Io non vi insisto; però mi pare che sarebbe utile che la Camera esprimesse su di esso il suo parere con un voto. Io non mi sento, in coscienza, di ritirare questo emendamento, perchè la sua portata è troppo grave.

Quanto poi all'idea che il disegno di legge debba ritornare al Senato, essa non mi turba. Perchè l'onorevole Orlando non mi ha detto la carriera che ha fatto il suo maestro di giurisprudenza, non mi ha detto se essa sia stata più alta o più bassa di quella che egli stesso sta facendo. E non mi ha detto se in realtà avesse ragione lui o il suo maestro di giurisprudenza.

PEANO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *relatore*. Desidero dare soltanto un chiarimento relativo all'articolo 44 del regolamento. Data l'ipotesi che possa essere venuto a mancare anche il sostegno della famiglia, è demandato appunto al regolamento il determinare questi casi. Mi pare dunque che, per quanto è stato possibile, il desiderio dell'onorevole Maffi sia stato esaudito.

Lo prego quindi di non insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Ma l'onorevole Maffi vi insiste!...

LUZZATTI, *presidente della Commissione*. Ed allora il suo emendamento sarà respinto e il voto contrario della Camera nuocerà alla sua tesi.

PRESIDENTE. Ella insiste, onorevole Maffi, sul suo emendamento?

MAFFI. Il mio emendamento non è respingibile, e perciò vi insisto.

PRESIDENTE. E allora veniamo ai voti.

Pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Maffi, del quale è stata data lettura, e che non è accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

(*Non è approvato*).

Metto ora a partito l'articolo 2 come è stato letto.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'assistenza è estesa ai figli naturali non indicati nell'articolo precedente nei casi seguenti:

quando la madre e il presunto padre abbiano notoriamente convissuto a modo di coniugi nel periodo legale del concepimento;

quando vi sia il possesso di stato del figlio naturale;

quando la paternità o maternità dipenda da matrimonio dichiarato nullo ovvero risulti da esplicita dichiarazione scritta dei genitori o indirettamente da sentenza civile e penale.

L'accertamento della paternità o maternità sarà fatto dal giudice delle tutele, di cui all'articolo 17, in via riservata, al solo effetto della presente legge e dell'articolo 5 del decreto luogotenenziale in data 12 novembre 1916, n. 599.

L'assistenza è dovuta anche nei casi previsti dall'articolo 180 del Codice civile, quando però si verifichi una delle ipotesi indicate dall'articolo 193 del Codice stesso ed il figlio già riceveva gli alimenti dal genitore perito in dipendenza dello stato di guerra.

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto a partito.

(*È approvato*).

Art. 4.

I Ministeri della guerra e della marina richiederanno all'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto di nascita dell'orfano, di inserirvi a margine l'annotazione che il genitore è morto per la guerra nazionale.

A questo articolo l'onorevole Maffi propone il seguente emendamento:

« I Ministeri della guerra e della marina richiederanno all'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto di nascita dell'orfano, di inserirvi a margine l'annotazione « Orfano di guerra ».

MAFFI. Questo emendamento è decaduto di per sè, essendo connesso con l'altro che testè è stato respinto; quindi lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 4.

(*È approvato*).

Art. 5.

L'elenco generale degli orfani da tenersi a cura del Comitato provinciale, di cui all'articolo 9, deve comprendere non soltanto gli orfani per i quali i Ministeri della guerra

e della marina abbiano chiesto l'annotazione di cui al precedente articolo, ma anche tutti coloro, dei quali il padre o la madre esercitano la patria potestà o la tutela legale, risultino morti in dipendenza dello stato di guerra. Nei casi dubbi il Comitato provinciale dispone i necessari accertamenti.

Il Comitato nazionale, di cui all'articolo 7, decide le eventuali contestazioni; può disporre in qualunque tempo la cancellazione di coloro che siano stati indebitamente iscritti negli elenchi degli orfani di guerra e provvede affinché la condizione di orfano di guerra, agli effetti della presente legge, sia stabilita con uguali criteri in tutte le provincie.

A questo articolo gli onorevoli Giaracà, Spetrino, Gortani, Cartia, Storoni, Rizzone, Riccio, Mancini, Buonvino e Rindone, hanno proposto il seguente emendamento:

Sopprimere: « Nei casi dubbi il Comitato provinciale dispone i necessari accertamenti ».

Modificare il secondo comma come segue: « Il Comitato provinciale decide sulle eventuali contestazioni, e può disporre in qualunque tempo la cancellazione di coloro che risultino indebitamente iscritti nell'elenco. Contro i provvedimenti del Comitato provinciale è data facoltà di ricorso al Comitato nazionale, di cui all'articolo 7 ».

L'onorevole Giaracà ha facoltà di svolgerlo.

GIARACÀ. Io prego vivamente la Commissione ed il Governo di prendere in considerazione l'emendamento che sto per illustrare.

Appena entrata in vigore questa legge, e immediatamente dopo la costituzione dei Comitati provinciali, la prima operazione da compiere sarà quella della formazione degli elenchi degli orfani, alla quale dovranno attendere, provincia per provincia, i singoli Comitati.

È facile prevedere che, circa il diritto di iscrizione negli elenchi, nasceranno innumerevoli contestazioni; e bisognerà sollecitamente risolverle con una procedura molto spedita.

Ora l'articolo 5 del disegno di legge, mentre affida ai Comitati provinciali la cura della formazione degli elenchi, dispone che, nei casi dubbi, dovranno i Comitati

stessi procedere ai necessari accertamenti: qui si ferma la competenza dei Comitati provinciali - una competenza meramente istruttoria - dovendo poscia decidere, sulle eventuali contestazioni, il Comitato nazionale che siede a Roma.

Ma questo enorme e mastodontico accentramento presso il Comitato nazionale produrrà inevitabilmente un lungo e dannoso ritardo nella risoluzione di tutti i casi dubbi, lasciando per molto tempo dolorosamente incerta, nelle sessantanove provincie del Regno, la condizione di tutti quegli orfani per i quali si dovrà attendere da Roma la decisione del Comitato nazionale.

Non vi è che un rimedio, quello che noi proponiamo, di affidare, cioè, ai Comitati provinciali, oltre la giurisdizione istruttoria, anche la giurisdizione di merito. Ed i Comitati provinciali, così come sono composti, offrono le migliori garanzie per lo esercizio di questa giurisdizione; basta, all'uopo, tener presente che ne fanno anche parte un giudice del tribunale ed il procuratore del Re.

La decisione del Comitato provinciale, del resto, è, secondo il nostro emendamento, suscettibile di ricorso al Comitato nazionale, che avrà così agio d'intervenire nei casi in cui sia stato erroneamente disconosciuto il diritto dell'orfano alla iscrizione nell'elenco.

Vogliamo, pertanto, sperare che la Commissione ed il Governo accetteranno la nostra modifica, la quale, senza menomamente alterare alcun punto sostanziale del disegno di legge, mira unicamente e soltanto ad una semplificazione di procedura che ne garantisca ed assicuri la sollecita attuazione.

PEANO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *relatore*. Per le ragioni addotte dall'onorevole Giaracà e poichè non si turba la legge, ma si dà soltanto al Comitato provinciale la facoltà di decidere in primo grado quali siano gli orfani e poi, in via di ricorso, al Comitato nazionale di statuire in proposito, la Commissione accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 5 con l'emendamento soppressivo e modificativo proposto dall'onorevole Giaracà ed accettato dalla Commissione, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

CAPO II.

Autorità ed enti a cui è affidata la vigilanza degli orfani di guerra.

Art. 6.

Il ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale, indirizza e coordina l'opera dei Comitati provinciali istituiti con la presente legge e veglia per la esatta osservanza delle disposizioni della legge stessa.

Il Ministero dell'interno riferirà ogni anno al Parlamento, con speciale relazione, sul modo come funziona il servizio degli orfani di guerra.

A questo articolo l'onorevole Casalini propone i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire il seguente:

« Il ministro dell'interno vigila per la esatta osservanza delle disposizioni della presente legge, anche a mezzo di ispezioni ».

Dopo il primo comma:

« Il Ministero dell'interno organizzerà un servizio di ispezione su tutti gli enti che si occupano della tutela degli orfani ».

Questo secondo emendamento è firmato anche dagli onorevoli Maffi, Treves, Marangoni, De Giovanni, Rondani, Bussi, Turati, Musatti, Cavallera, Cabini e Dugoni. L'onorevole Casalini ha facoltà di svolgerli.

CASALINI. Il secondo degli emendamenti da me presentati non tocca che una questione di forma. L'articolo 8 parla di ispezioni e precisamente si esprime in questi termini: « Al Comitato nazionale degli orfani sarà data regolare comunicazione di tutte le ispezioni, ecc. ».

Mi pare quindi opportuno che, giacchè se ne parla dopo, e si fa un dovere al Ministero di comunicare il risultato delle ispezioni fatte, si dica in precedenza che le ispezioni debbono essere compiute. Ciò per rendere più chiara la legge e specialmente l'articolo 6 della legge.

Il primo emendamento tratta invece una questione assai più vasta, su cui mi sono trattenuto ieri.

L'articolo 6, nella sua prima parte, viene a creare una situazione affatto nuova di fronte alla situazione che vi era nella legge approvata dalla Camera.

Non mi sono dichiarato contrario alla costituzione del Comitato nazionale degli

orfani, come non mi ero dichiarato contrario alla costituzione del Consiglio nazionale degli orfani, ma mi dichiaro contrario alle modalità colle quali il nuovo organismo nasce.

Prima noi avevamo il Comitato nazionale, con a capo il ministro, oggi abbiamo il Comitato nazionale che funziona a parte, indipendentemente dal ministro; e allora noi dobbiamo dividere le varie funzioni tra due autorità: il Ministero dell'interno da una parte, e il Comitato nazionale dall'altra, e dobbiamo fare sì che la nuova creazione sia pratica, e nel medesimo tempo chiara, in modo che non avvengano confusioni e duplicati di lavoro.

Con la formola adottata dal progetto di legge oggi viene, come necessaria conseguenza, che se il ministro dell'interno deve indirizzare e coordinare l'opera dei Comitati provinciali, oltre che esercitare la sua normale funzione di vigilanza, dovrà organizzare un ufficio il quale segna giorno per giorno, ora per ora, l'azione dei Comitati provinciali, altrimenti non gli sarà possibile effettivamente stabilire l'azione richiesta di indirizzo e di coordinazione.

Il Comitato nazionale, dovendo provvedere a tutte le altre funzioni che gli attribuisce l'articolo 8, dovrà organizzare un ufficio che dovrà seguire tutta l'azione dei Comitati provinciali, nel medesimo modo che dovrà seguirla il ministro per mezzo del suo ufficio.

Ora io dico che, in questo modo, creiamo un duplicato, e quindi la fonte di continue interferenze che possono venire a far perdere tempo ed essenzialmente a disturbare il funzionamento della legge.

Il ministro col nuovo progetto di legge quali funzioni deve — secondo me — mantenere? Solo quelle di vigilanza, come funzioni di vigilanza ha sopra tutti gli organi locali: Consigli provinciali, Consigli comunali, Opere pie, funzioni di vigilanza che esercita anche per mezzo delle ispezioni, che potranno essere periodiche e non periodiche, secondo il criterio che seguirà il Ministero stesso.

Invece il Comitato centrale dovrebbe avere, oltre le funzioni che gli sono già demandate dall'articolo 9, anche quella di coordinare e indirizzare l'opera dei Comitati provinciali. In questo modo mi pare che si costituisca una chiara distribuzione di compiti, sia per quanto riguarda il Ministero, sia per quanto riguarda l'opera del Comitato nazionale.

A questi concetti è ispirato il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

ORLANDO V. E. *ministro dell'interno*. Non ho ben capito (anche perchè non ho sott'occhio il testo dei due emendamenti) la differenza tra di essi, giacchè mi pare che, sia svolgendo il primo sia il secondo, l'onorevole Casalini abbia sempre parlato di ispezioni.

CASALINI. Sì, sì.

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Quindi, mi pare che il concetto si possa, forse, distinguere sottilmente come angolo visuale diverso, ma sostanzialmente il contenuto sia il medesimo.

Ora veda, onorevole Casalini: io ho finito or ora di difendere coraggiosamente la burocrazia, ma non esageriamo. Il suo emendamento o vuol rispondere ad un concetto teorico, come lei or ora lo ha esposto, o si presta, sia pure malgrado la sua volontà, a una interpretazione, la quale darebbe luogo a quella moltiplicazione burocratica, che non giova certamente fare alla leggera e al di fuori della più stretta e assoluta necessità. Ella diceva: ma il ministro deve affermare la sua attività centrale, direttiva, accentuando e rilevando il concetto dell'ispezione. Ma perchè? Questo non è! Quando ella dice: « indirizza, coordina l'opera dei Comitati provinciali e veglia per l'esatta osservanza della legge », ha detto tutto. In questa frase è compreso tutto. Non c'è, quindi, nessun bisogno di richiamare espressamente quella forma di vigilanza, che può esercitarsi mediante l'ispezione. Questa è una sottospecie di un concetto generale, che è la vigilanza. Dunque, sotto questo aspetto, non sarebbe necessario l'emendamento.

Allora, potrebbe avere un significato: cioè a dire, di prendere l'impegno fin d'ora di costituire il corpo degli ispettori. Questo no! Io ho dichiarato, in sede di discussione generale, che intendo fare largo assegnamento sul contributo dell'opera volontaria, spontanea e onoraria dei cittadini. Ho detto bensì, e non me ne pento, che il giorno in cui io fossi messo nella condizione di optare fra l'inesecuzione della legge per deficienza di questa volontà spontanea e il ricorso a questa forma sussidiaria d'ispezioni burocratiche, accetterei la seconda delle due soluzioni; ma stabilire fin d'ora, in termini generali, che si deve costituire il corpo degli ispettori degli or-

fani, mi sembra esagerato nel senso opposto; e per questa ragione pregherei l'onorevole Casalini di non insistere nei suoi emendamenti.

CASALINI. Non vi insisto.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 6.

(È approvato).

Art. 7.

Il Comitato nazionale, che ha sede in Roma, si compone di due senatori e due deputati, eletti dalle rispettive Camere; un consigliere di cassazione della Corte Suprema di Roma designato dal primo Presidente; un sostituto procuratore generale della stessa Corte designato dal Procuratore Generale; un consigliere di Stato designato dal Presidente; il direttore generale dell'Amministrazione civile presso il Ministero dell'interno; due ufficiali generali, uno dell'esercito, l'altro della marina designati dai rispettivi ministri; un ragioniere del tesoro designato dal ministro del tesoro; e di un delegato per ciascuno dagli Istituti nazionali previsti, dall'articolo 13 designato dagli istituti stessi.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, sono nominati il presidente e il vice-presidente fra i componenti il Comitato.

Il presidente ed il vice-presidente durano in carica due anni, e possono essere riconfermati.

I membri del Parlamento durano in carica tutto il tempo della legislatura; quelli designati durano in carica per un quadriennio e possono essere confermati.

A questo articolo gli onorevoli Cabrini, Treves, Spetrino, Tommaso Mosca, Pizzini, Basile, Dore, Soleri, Gallina e Paparo hanno presentato il seguente emendamento: *dopo le parole*: « un consigliere di Stato designato dal presidente » *aggiungere* « il presidente del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza ».

L'onorevole Cabrini ha facoltà di svolgerlo.

CABRINI. Non occorre alcuno svolgimento. Fu lo stesso Consiglio superiore di beneficenza che, nella sua recente sessione, espresse il desiderio di portare una non inutile collaborazione al Governo in questa materia.

PEANO, *presidente della Commissione*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. E così mettiamo anche questo nel Comitato! (*Si ride*).

Metto a partito l'articolo sette, con l'emendamento dell'onorevole Cabrini, accettato dalla Commissione.

(*È approvato*).

Art. 8.

Il Comitato nazionale:

1° decide in caso di controversia, quali sono da considerarsi orfani di guerra;

2° amministra il fondo a favore degli orfani e ne delibera la distribuzione fra i Comitati provinciali e gli Istituti nazionali, di cui all'articolo 13, dopo aver esaminato le proposte da questi formulate. Le deliberazioni di cui nel presente numero diventano definitive in seguito all'approvazione del Ministero dell'interno;

3° controlla i bilanci dei Comitati provinciali;

4° dà parere intorno alla erezione in ente morale di tutti gli enti che si costituissero per tutela o patronato degli orfani di guerra e intorno ai loro statuti, sulle controversie che possono nascere circa l'applicazione dell'articolo 30, sul regolamento da emanarsi ai sensi degli articoli 14, 17, 38, 41 e 43 e sulle altre questioni che gli fossero sottoposte dal ministro;

5° esercita le altre attribuzioni particolari affidategli dalla presente legge.

Al Comitato nazionale degli orfani sarà data regola e comunicazione di tutte le ispezioni, che periodicamente saranno eseguite intorno all'andamento di tutti gli enti che si occupano della tutela degli orfani, e potrà il Comitato stesso richiedere al ministro che si compiano ispezioni straordinarie, da eseguirsi anche direttamente dai membri del Comitato stesso.

A questo articolo è stato proposto il seguente emendamento concordato tra Ministero e Commissione:

« *Sostituire al n. 2:*

2° amministra il fondo a favore degli orfani e ne delibera la distribuzione fra i Comitati provinciali. Per quei fini che non siano raggiungibili se non mediante le rappresentanze centrali degli Istituti nazionali il sussidio viene dato dal Comitato nazionale alle rappresentanze stesse. Le deliberazioni di cui nel presente numero diven-

tano definitive in seguito all'approvazione del Ministero dell'interno.

Al n. 4 agli articoli 38, 41, 43 *sostituire:* 39, 42, 44 ».

Sullo stesso articolo l'onorevole Giaracà ha presentato il seguente emendamento: « *Sopprimere il numero 1* ».

L'onorevole Giaracà ha facoltà di svolgerlo.

GIARACÀ. Questo emendamento è una conseguenza necessaria della modificazione apportata all'articolo 5. Con l'articolo 8 si presuppone che sulle eventuali contestazioni debba decidere il Comitato nazionale, e il numero uno dice appunto: « decide in caso di controversia quali sono da considerare orfani di guerra ». Ora questa giurisdizione è stata deferita al Comitato provinciale, ed il Comitato nazionale è chiamato a decidere in sede di appello. Bisogna dunque sopprimere questo numero, oppure modificarlo così: « decide sui ricorsi di cui al capoverso dell'articolo 5 ». Credo che la Commissione non può non accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Dunquel'emendamento dell'onorevole Giaracà al numero 1 dell'articolo 8, resta così modificato: *Alle parole:* « decide, in caso di controversia, quali sono da considerare orfani di guerra », *sostituire le parole:* « decide sui ricorsi di cui al capoverso dell'articolo 5 ».

L'onorevole relatore lo accetta?

PEANO, *relatore*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. A questo stesso articolo l'onorevole Casalini ha proposto il seguente emendamento:

« *Dopo il n. 5 aggiungere:*

6° indirizza e coordina l'opera dei Comitati provinciali istituiti con la presente legge ».

L'onorevole Casalini ha facoltà di svolgerlo.

CASALINI. Non vi insisto.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 8 con l'emendamento concordato tra Ministero e Commissione e con quello proposto dall'onorevole Giaracà e accettato dalla Commissione.

(*È approvato*).

Art. 9.

Nel capoluogo di ogni provincia è istituito un Comitato provinciale, a cui è affidato l'esercizio della protezione e dell'as-

sistenza degli orfani di guerra nell'ambito provincia.

Il Comitato è composto:

del prefetto, presidente;

del giudice per le tutele presso il tribunale che ha sede nel capoluogo della provincia, o che ha giurisdizione sul medesimo;

del procuratore del Re dello stesso tribunale;

del medico provinciale;

di un delegato della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica;

del provveditore agli studi;

di due ufficiali superiori, anche in congedo, uno dei quali appartenente, s'è possibile, alla regia marina, designati dai rispettivi ministri;

di un delegato per ciascuno degli Istituti nazionali di cui all'articolo 13 che abbia nella provincia un ente da esso dipendente;

di un delegato designato da tutte le istituzioni pubbliche della provincia, che hanno per iscopo la protezione e l'assistenza dell'infanzia abbandonata.

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Veroni. Ne ha facoltà.

VERONI. Mi ero iscritto a parlare sull'articolo 9, quando non era ancora iniziata la discussione generale; ma poichè l'articolo 9 ha formato oggetto di largo dibattito nella discussione stessa, e gli oratori che mi hanno preceduto hanno intrattenuta l'attenzione della Camera sul modo di composizione del Comitato provinciale, io mi limiterò a dire che le ragioni addotte dai colleghi e oggi così magistralmente esposte e ratificate dall'autorità dell'onorevole ministro, sono tanto convincenti che la Camera vorrà, in dissenso con quanto ha approvato il Senato, riconoscere la bontà delle disposizioni contenute nell'articolo 9 ed approvarlo così come la Commissione lo propone alla Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Storoni ha presentato il seguente emendamento firmato dagli onorevoli Giaracà, Maucini ed altri otto deputati:

« All'articolo 9, aggiungere: Di due membri eletti dal Consiglio provinciale ».

Prego l'onorevole Storoni di dirmi in qual punto dell'articolo dovrebbe essere inserito il suo emendamento.

STORONI. Dopo le parole: provveditore agli studi.

PRESIDENTE. Sta bene. Ha facoltà di svolgerlo.

STORONI. Le ragioni del mio emendamento sono già state svolte ed è inutile ritornarvi sopra, poichè l'emendamento è accettato dalla Commissione e sembra che l'onorevole ministro non dissenta.

PEANO, *relatore*. Dichiaro che la Commissione accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Storoni.

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Sta bene.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 9 con l'emendamento dell'onorevole Storoni, accettato dall'onorevole ministro dell'interno e dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 10.

Il Comitato provinciale ha capacità di acquistare e di compiere tutti gli atti necessari per il raggiungimento del proprio fine.

Per l'acquisto di beni stabili e l'accettazione di lasciti o donazioni disposti a favore del Comitato provinciale o delle istituzioni aventi per iscopo l'assistenza degli orfani, si applicano le disposizioni del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, numero 1442.

Il Comitato provinciale non è soggetto alle leggi e ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di beneficenza.

Sono però estese ad esso tutte le disposizioni di favore vigenti per le dette istituzioni, nonchè quelle della legge 1º aprile 1915, n. 462. Esso è inoltre esente da qualsiasi tributo fondiario erariale, provinciale e comunale.

A questo articolo l'onorevole Casalini propone il seguente emendamento:

« Aggiungere in fine:

Tanto il Comitato nazionale quanto i Comitati provinciali godono della franchigia postale ».

PEANO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *relatore*. Mi pare che questo emendamento possa essere accettato, poichè il Comitato provinciale è pure un ente pubblico. Avverto che l'articolo 14 si collega

per questo all'articolo 10. Il ministro aveva già promessa la franchigia postale agli enti dipendenti dagli istituti nazionali, per cui questa sanzione toglie le difficoltà che potrebbero sorgere, e la Commissione accetta.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Non è presente il ministro delle poste; ma io osservo che mi pare fuori dubbio che il Comitato nazionale debba avere la franchigia, dimodochè la dichiarazione legislativa sarebbe qui superflua. Il Comitato nazionale è indubbiamente un ente di Stato, e questa figura giuridica non può essere messa in dubbio; quindi la franchigia postale gli spetta di diritto.

La figura del Comitato provinciale è più dubbia; ma, secondo me, è anch'esso un ente di Stato, e quindi ha diritto alla franchigia. Il Comitato provinciale è un ente morale che ha un ufficio di Stato. Molto più ora che la presidenza appartiene al prefetto. Il prefetto, quando scrive come presidente del Comitato provinciale, ha la franchigia senz'altro. Credo che sia perciò superfluo, e perciò stesso pericoloso l'emendamento proposto, e prego l'onorevole Casalini di non insistervi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Casalini.

CASALINI. A me pare che sia più opportuno che una dichiarazione precisa a questo riguardo sia fatta nella legge. Se l'onorevole ministro dell'interno fa semplicemente l'obiezione che oggi manca il ministro delle poste, si potrà introdurre l'emendamento in sede di coordinazione, sentito il ministro delle poste.

PEANO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *relatore*. Le ragioni che ha dette l'onorevole ministro sia in riguardo alla franchigia per il Comitato nazionale, che per i Comitati provinciali, sono convincenti. Si tratta di uffici statali e quindi hanno la franchigia. Ma la portata dell'emendamento dell'onorevole Casalini è un'altra, perchè gli Istituti nazionali, nell'articolo 14, quarto comma, sarebbero equiparati, agli effetti della franchigia, al Comitato nazionale e ai Comitati provinciali. Anzi l'emendamento dell'onorevole Casalini sarebbe stato più proprio se proposto all'articolo 14, anzichè all'articolo 10. Ma questa è un'altra questione. Per la franchigia a questi Istituti nazionali vi era stata una pro-

messa esplicita, ma pare che sieno sorte delle difficoltà per eliminare le quali l'onorevole Casalini ha voluto portare la questione alla Camera. In ogni modo, ripeto, la questione riguarda l'articolo 14.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Siamo, dunque, d'accordo per quanto riguarda la franchigia al Comitato nazionale e ai Comitati provinciali, che sono uffici statali, e quindi ne hanno diritto. Per quanto riguarda gli Istituti nazionali, l'onorevole Peano, con lealtà che l'onora, ha detto che il ministro competente aveva dato affidamenti, ma che in seguito sono sorte difficoltà. Ora, come potrei io, senza sapere quali sono queste difficoltà, pregiudicare la questione?

Se la concessione può farsi in propria sede, indipendentemente dalla legge, il ministro delle poste la farà.

PEANO, *relatore*. Io credo che questa questione si possa risolvere in questo modo, con la raccomandazione della Camera al Governo perchè anche agli Istituti nazionali sia data la franchigia postale. In questo senso la Commissione è favorevole.

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Sta bene.

CASALINI. Il mio emendamento è quindi mutato in raccomandazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito l'articolo testè letto.

(È approvato).

Art. 11.

Il Comitato provinciale:

a) indirizza, coordina ed integra, ove occorra, l'azione degli enti pubblici, delle associazioni, dei Comitati e degli istituti, che hanno per iscopo la protezione, il ricovero, l'educazione, o, comunque, l'assistenza degli orfani della guerra;

b) tiene per ciascun comune una esatta statistica degli orfani corredata delle notizie sulla condizione economica e sociale di ciascuno;

c) nel caso di tutela dativa, di che all'articolo 245 Codice civile, provoca la costituzione del consiglio di famiglia e la nomina del tutore agli orfani della guerra, ed esercita sugli stessi, in concorso del Procuratore del Re, la più larga vigilanza per mezzo di ispezioni periodiche;

d) delega l'esercizio della tutela degli orfani ad esso affidata dal consiglio di fa-

miglia o dal giudice delle tutele agli enti indicati negli articoli 12 e 13, od a privati di sua fiducia;

e) vigila a che per tutti gli orfani di guerra siano osservate le leggi protettrici dell'infanzia, le regole del Codice civile in materia di tutela e le misure di assistenza prescritte dalla presente legge;

f) nei casi previsti dagli articoli 222 e 233 del Codice civile il Comitato potrà, al pari dei parenti più vicini e del pubblico ministero, provocare i provvedimenti ivi indicati;

g) accorda, in caso di accertato bisogno, sovvenzioni ai genitori od ai tutori per favorire lo sviluppo fisico, l'educazione, l'istruzione dell'orfano ed invigila sulla erogazione delle somme per qualunque titolo assegnate dallo Stato o da enti pubblici, e, se del caso, provvede a collocare l'orfano in appositi istituti; accorda agli enti pubblici e agli Istituti nazionali sussidi con le somme a sua disposizione;

h) vigila sulle Congregazioni di carità, sugli altri istituti e sui privati, a cui sono affidati orfani della guerra, perchè la loro opera si esplichi in conformità alle leggi e nel modo più utile per l'orfano;

i) riferisce semestralmente al Comitato nazionale e al Ministero dell'interno sull'assistenza degli orfani nella provincia.

A questo articolo l'onorevole Giaracà ha proposto il seguente emendamento: « esercita le altre attribuzioni particolari affidategli dalla presente legge ».

Questo emendamento però mi pare inutile.

PEANO, *relatore*. È inutile.

GIARACÀ. La ragione di questo emendamento è semplicissima. Fra l'elenco delle attribuzioni assegnate al Comitato manca quella ora enunciata all'articolo 5, ed ecco perchè io proponevo questo emendamento; però mi rimetto alla Commissione perchè voglia provvedervi, se lo creda utile, in sede di coordinamento.

PEANO, *relatore*. È un'aggiunta inutile, perchè il Comitato provinciale esercita tutte le attribuzioni che gli vengono dalla legge, senza che sia necessario farne un'indicazione speciale. La Commissione non ritiene di dover aggiungere alcunchè.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 11.

(È approvato).

Art. 12.

La Congregazione di carità e gli altri enti pubblici, le associazioni, i comitati, gli istituti per l'infanzia abbandonata, le scuole, le colonie agricole, i patronati e simili, riconosciuti per decreto Reale o prefettizio, possono essere, dal Comitato provinciale, incaricati di esercitare la vigilanza sugli orfani di guerra, e, ove sia necessario, di assumerne la tutela.

Il Comitato provinciale potrà a tal fine, nei comuni ove lo creda opportuno, costituire una Commissione di vigilanza composta del pretore o del conciliatore, che la presiede, del presidente della Congregazione di carità, dell'ufficiale sanitario, di un maestro e di una maestra elementare, del parroco o di altro sacerdote in sua vece, o di un ministro di culto diverso, ove ciò sia opportuno, tenuto conto del culto religioso degli orfani.

Le federazioni fra le istituzioni pubbliche di beneficenza, già istituite o che si istituiranno in base all'articolo 2 del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873, sono riconosciute agli effetti della presente legge, e potranno solo essere sciolte colle forme stabilite nell'articolo 43 del regolamento per l'esecuzione della legge 18 luglio 1904, n. 390, approvato col Regio decreto 1º gennaio 1905, n. 12.

Sull'articolo 12 vi è un emendamento concordato tra Ministero e Commissione:

« Al secondo comma invece di: o di un ministro di culto diverso, dire: e di un ministro di culto diverso ».

PEANO, *relatore*. Si tratta di un errore di stampa nel testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Vi è poi un emendamento dell'onorevole Maffi:

« Nel secondo comma, alle parole: maestra elementare, sopprimere il resto ».

Non essendo presente s'intende che lo abbia ritirato.

Pongo a partito l'articolo 12, con la modificazione proposta dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 13.

Gli statuti delle istituzioni nazionali riconosciute dal Governo, aventi per iscopo

di provvedere o promuovere associazioni ed enti per l'assistenza e l'educazione professionale di tutte o di singole categorie di orfani di guerra, dovranno essere approvati con decreto Reale.

Negli statuti saranno stabilite le norme concernenti le relazioni con i Comitati ed enti locali, per quanto riguarda la vigilanza, l'assistenza e l'educazione degli orfani, e l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni del Comitato provinciale per ciò che concerne l'assistenza e la vigilanza degli orfani.

Saranno indicati i modi di reimpiego dei capitali, tenuto conto della condizione sociale degli orfani stessi.

Per gli orfani dei contadini si avrà cura di impiegare principalmente i detti capitali per provvedere possibilmente all'acquisto di piccoli fondi rustici da consegnarsi loro alla maggiore età.

Gli istituti nazionali finora costituiti e riconosciuti per la protezione degli orfani sono:

L'Opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra;

L'Istituto per la gente di mare;

L'Opera nazionale per l'assistenza civile e religiosa degli orfani di guerra;

L'Unione generale degli insegnanti.

A questo articolo l'onorevole Maffi propone di sopprimere il quarto comma.

Non essendo l'onorevole Maffi presente, s'intende che abbia ritirato il suo emendamento.

Pongo a partito l'articolo 13.

(È approvato).

Art. 14.

Gli Istituti nazionali e gli enti da essi dipendenti sono di regola incaricati, per gli orfani per i quali sono chiamati a provvedere, di assumere la tutela quando tale ufficio deve essere conferito dal Comitato provinciale, sempre che nella provincia esista un ente dipendente dagli Istituti nazionali. I suddetti Istituti e gli enti da questi dipendenti, nell'ipotesi sopra indicata, possono, come i Comitati provinciali, essere incaricati direttamente della tutela dal giudice delle tutele, o dal Consiglio di famiglia nei casi indicati nei seguenti articoli.

Essi devono riferire ogni trimestre al Comitato provinciale sulle condizioni nelle quali l'orfano è allevato.

Ogni contestazione che possa sorgere fra

gli Istituti nazionali ed i Comitati provinciali è decisa dal Comitato nazionale.

Agli Istituti nazionali ed enti dipendenti è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 10 per quanto concerne gli orfani di guerra.

Un regolamento da emanarsi per decreto Reale, su proposta del ministro dell'interno d'accordo con gli altri ministri competenti, sentito il Consiglio di Stato, stabilirà le norme relative all'amministrazione, contabilità e vigilanza di detti enti, salva la loro autonomia.

« A questo articolo la Commissione d'accordo con il Ministero propone il seguente emendamento:

« Sostituire al penultimo comma:

« Agli Istituti nazionali ed enti dipendenti ed agli enti morali che hanno per iscopo principale l'assistenza degli orfani di guerra sono applicabili le disposizioni dei due ultimi capoversi dell'articolo 10 per quanto concerne gli orfani di guerra ».

Vi è poi il seguente emendamento dell'onorevole Tommaso Mosca:

« Sostituire in principio:

« Gli istituti nazionali e gli enti da essi dipendenti sono di regola incaricati di provvedere al mantenimento, all'educazione ed all'istruzione degli orfani loro affidati a norma dell'articolo 16, e di assumere la tutela, ecc.: (il resto come nel progetto) ».

MOSCA TOMMASO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'articolo 14, con l'emendamento concordato tra Ministero e Commissione.

(È approvato).

Art. 15.

I prefetti, i sindaci, le Congregazioni di carità, i direttori di scuole e i patronati scolastici sono obbligati a fornire al Comitato provinciale, in conformità alle istruzioni emanate dal Ministero dell'interno, informazioni circa gli orfani e le loro famiglie o tutori allo scopo di accertare principalmente:

a) se viene esercitata sugli orfani la vigilanza necessaria e si adempiono gli obblighi di legge circa il mantenimento, l'educazione e l'istruzione;

b) se sono osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti che hanno per iscopo

la tutela e la integrità fisica e morale dell'orfano;

c) se la madre o il tutore, per riprovevole condotta o per altro motivo, influiscano dannosamente sulla educazione dell'orfano.

Debbono altresì informare il Comitato provinciale di tutti i casi nei quali l'intervento immediato di questo possa essere necessario.

I prefetti debbono sempre prendere i provvedimenti d'urgenza per la protezione e l'assistenza degli orfani abbandonati, dandone immediata comunicazione al Comitato provinciale ed al giudice delle tutele.

(È approvato).

Art. 16.

L'assistenza da prestarsi agli orfani, deve esercitarsi lasciando preferibilmente l'orfano nella sua famiglia o sovvenendolo presso la persona che esercita la patria potestà o presso il tutore.

Il Comitato provinciale deve curare specialmente, in attesa della liquidazione della pensione, che non manchino agli orfani poveri i mezzi per il loro mantenimento.

A questo articolo l'onorevole Tommaso Mosca propone il seguente emendamento:

« *Aggiungere in fine:*

« Qualora per speciali ragioni non convenga lasciare l'orfano nella sua famiglia, o presso la persona che esercita la patria potestà o la tutela, il giudice delle tutele può, anche senza il consenso di tale persona, ed indipendentemente dai provvedimenti di cui negli articoli 18 e 19, disporre, dopo di aver sentito il Comitato provinciale, che l'orfano sia affidato ad uno degli istituti nazionali od enti da essi dipendenti, perchè ne curino il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, ovvero ad una delle pubbliche istituzioni di cui nell'articolo 30 della presente legge. Si applicherà anche in tali casi, quanto alla determinazione della quota di pensione spettante all'orfano ed al pagamento di essa, la disposizione dell'articolo 27 ».

Questo emendamento l'onorevole Mosca l'ha già svolto nella discussione generale e gli è stato anche risposto. Ad ogni modo gli do facoltà di parlare.

MOSCA TOMMASO. Il mio emendamento aggiuntivo, me lo consentano l'onorevole ministro e l'onorevole relatore, non urta contro i principî giuridici ed ha notevole importanza pratica.

Non urta contro i principî giuridici, perchè lo stesso disegno di legge, nell'ultimo comma dell'articolo 20, proposto dalla Commissione senatoria, stabilisce che gli orfani di guerra possano rimanere in un istituto contro la volontà del genitore, che esercita la patria potestà, o contro la volontà del tutore, quando vi sia entrato con il loro consenso e quando il Comitato provinciale reputi più opportuno nell'interesse del minore che vi rimanga.

Perchè questo, onorevole ministro? Perchè il legislatore ha ritenuto, e giustamente, che, in ordine al miglior modo di educare un orfano di guerra, fra il giudizio emesso dal Comitato provinciale e dal giudice delle tutele, che hanno una speciale competenza in materia, e il giudizio emesso o dalla madre, la quale ordinariamente è una buona donna, ma di mente ristretta e può sentire l'influenza del marito, se si è rimaritata, ovvero del tutore, che il più delle volte è uno zio, un fratello, un cugino, offra maggiori garanzie pel minore, e ispiri maggior fiducia il primo giudizio, anzichè il secondo. Ora io propongo di applicare questo principio, già ammesso dalla legge, in tutta la sua portata; cioè di preferire il giudizio del Comitato provinciale e del giudice delle tutele a quello della madre o del tutore, non solo quando si tratti di far rimanere l'orfano in un istituto professionale o in una scuola di arte e mestieri o in una colonia agricola, ma anche quando si tratti di farvelo entrare. La ragione è la stessa, e, com'è noto, *ubi eadem ratio legis, ibi eadem juris dispositio*. Il ministro e la Commissione per essere coerenti a sè stessi, per non vulnerare il principio dell'illimitato rispetto dovuto ai sacri diritti della patria potestà e della tutela, in ordine all'educazione del minore, dovrebbero logicamente proporre la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 20.

Ma la questione va esaminata, secondo me, più che dal lato teorico, dal lato pratico. Nella realtà delle cose, noi avremo il più delle volte delle madri o dei tutori, persone di ottimi costumi, ma di vista corta, che per un malinteso interesse, o per misoneismo, o per meschine ragioni, si rifiuteranno di collocare l'orfano in un istituto, in una colonia agricola, in una scuola-convitto, lontana dal paese; e ciò specialmente per non perdere qualche po' di pensione o di sovvenzione, o la possibilità di trarre profitto dal suo lavoro.

Dall'altro lato avremo autorità, istituite appunto per sovrintendere alla buona e-

ducazione degli orfani di guerra, che, tenuto conto della loro salute, delle loro attitudini, dell'ambiente igienicamente poco sano in cui sono costretti a vivere, repunteranno per essi più conveniente affidarli ad una delle opere nazionali di patronato, o collocarli in un istituto avente per iscopo il mantenimento e l'educazione dei minorenni. Perchè, dato questo dissenso, si dovrebbe rispettare, come un'arca santa intangibile, la volontà della madre, o dello zio, o del fratello, o del cugino, tutore, presumendo, con presunzione *juris et de jure*, che questi provvedano meglio del Comitato provinciale e del giudice delle tutele all'interesse del minore?

Ma si dice: se la madre o il tutore non adempiano bene i loro doveri, se li violino, il codice civile dà dei rimedi repressivi, e il disegno di legge questi rimedi anzi allarga, autorizzando il giudice a togliere la patria potestà al genitore, e a nominare all'orfano un tutore, anche quando il genitore sia divenuto inabile al lavoro, in seguito a lesioni o infermità.

Ma non bisogna su di ciò farsi delle illusioni. È innegabile, ed io posso affermarlo per la mia esperienza di magistrato, che i giudici sono in genere molto restii a pronunziare i provvedimenti di privazione della patria potestà, o di rimozione dalla tutela, perchè questi provvedimenti portano con sé una nota infamante; se non concorrono gravi e giustificati motivi difficilmente li emettono.

Ora se ciò è vero, se poco si può fare affidamento su quei rimedi, perchè non dar modo al giudice delle tutele e al Comitato provinciale, di provvedere all'educazione del minore, anche prescindendo da essi, quando vi siano motivi speciali per farlo, e la madre o il tutore questi motivi non vogliano riconoscere?

Perciò io ritengo fermamente che la mia proposta abbia molta importanza pratica, e non contraddica ad alcun sano principio giuridico. E tengo a dichiarare che essa non tende affatto, onorevole ministro, a strappare a tutte le madri i propri figli (nessuno più di me ha il culto della madre), ma a sottrarli a quelle sole madri ed a quei soli tutori che non siano in grado di ben mantenerli e di ben educarli, e che, ciò non ostante non meritano l'onta di essere privati della patria potestà e della tutela.

Ad ogni modo io non vi insisto, anche per non pregiudicare la questione, giacchè sono

sicuro che la questione stessa sarà risolta in una futura riforma, più o meno prossima, della legge.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 16.

(È approvato).

CAPO III.

Della tutela e della vigilanza sugli orfani di guerra.

Art. 17.

Il primo presidente della Corte d'appello, al principio di ogni anno giudiziario, destina, in ciascun tribunale del distretto che abbia sede nel capoluogo della provincia o che abbia giurisdizione sul medesimo, un giudice incaricato delle funzioni di giudice delle tutele degli orfani di guerra.

Al giudice delle tutele spetta rispetto ad essi la competenza attribuita al presidente del tribunale od al tribunale dal Codice civile nel libro I, titolo VIII: della patria potestà, titolo IX: della minore età, della tutela, e dalla legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, negli articoli 113 e seguenti.

Al giudice delle tutele spetta inoltre di decretare la iscrizione fra gli orfani della guerra dei figli naturali non riconosciuti, come è disposto nel precedente articolo 3.

Il giudice delle tutele non può essere adibito ad altre funzioni.

Salvo quanto è disposto nell'articolo 223 del Codice civile, contro i provvedimenti presi dal giudice per le tutele nelle materie contemplate in questo articolo è ammesso il ricorso alla Corte d'appello a sensi dell'articolo 781 del Codice di procedura civile.

Col regolamento di cui all'articolo 43 sarà provveduto per le forme della procedura e per il servizio di cancelleria.

A questo articolo è stato proposto un emendamento concordato tra Governo e Commissione, così concepito:

« All'ultimo comma sostituire il seguente:

« Col regolamento di cui all'articolo 44 sarà provveduto per la forma di procedura e per il servizio di cancelleria ».

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Gallini.

Ne ha facoltà.

GALLINI. Se l'onorevole ministro lo permette, io vorrei sottoporgli una proposta

con preghiera di farla sua e di concretarla in un brevissimo emendamento. Il giudice delle tutele è necessariamente lontano da gran parte del territorio del suo distretto. Nei nostri Appennini, per esempio, vi sono comuni e villaggi che distano qualche volta ottanta e cento chilometri dalla sede del tribunale, per vie difficili, e in certe stagioni addirittura impraticabili. Ora, in tali casi l'orfano rimane abbandonato. Perché non avete pensato a delegare il pretore nelle funzioni del giudice delle tutele, laddove il giudice non può arrivare? Io sottopongo all'onorevole ministro questa proposta, perchè, non potendosi la giurisdizione delegare, il pretore non potrà mai interloquire. Perciò proporrei di aggiungere, laddove è stata soppressa una parte dell'articolo 17, queste parole: « Per la procedura dipendente da questa legge il giudice delle tutele potrà delegare il pretore locale ». Credo che ciò sia una cosa equa, e che il ministro possa accettarla.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Gallini, così concepita: « *Aggiungere*: Per la procedura dipendente da questa legge, il giudice delle tutele potrà delegare il pretore locale », non è regolamentare perchè non sottoscritta da dieci deputati. L'onorevole ministro la fa sua?

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Io, a proposito di questo articolo, debbo fare una dichiarazione alla Camera per ciò che riguarda la soppressione proposta dalla Commissione di quell'alinea che era stato aggiunto dal Senato, e per cui il giudice delle tutele non poteva essere adibito ad altre funzioni. Ora io, per debito di lealtà, voglio dichiarare alla Camera che la soppressione di quest'alinea l'accetto con la riserva, che tale materia possa e debba essere disciplinata dal regolamento.

Laddove un giudice delle tutele abbia, per il suo alto e nobile compito, tanto da fare da assorbire tutta l'attività di un uomo capace e zelante, credo che in quel caso il giudice delle tutele non abbia da fare altro: e in questo senso io sono favorevole alla disposizione che il Senato aveva introdotta. Trovo però che, in via assoluta, la disposizione può portare a conseguenze strane e asimmetriche. Il giudice delle tutele della provincia di Napoli o quello della provincia di Roma avranno tanto da fare che forse avranno bisogno di qualche aiuto; ma in una piccola provincia, probabilmente, questo giudice avrà

poco o nulla da fare, e allora noi l'obblighiamo a non far niente o a far pochissimo per disposizione di legge.

Non solo avremmo una dispersione dannosa di personale, ma avremmo un inconveniente peggiore per l'interesse, direi, morale dell'orfano; perchè si può essere certi che i tribunali, dovendo destinare un giudice ad una funzione dove c'è poco da fare, piglieranno naturalmente, non dico il peggiore, perchè trattandosi di magistrati, questa parola non si deve usare, ma certamente il meno buono.

Questo punto può, quindi, essere meglio risolto con disposizioni regolamentari che con una rigida disposizione di legge.

Analoga dichiarazione faccio all'onorevole Gallini. La sua osservazione mi sembra opportuna ed utile, ma credo ch'essa debba essere tradotta in atto con una disposizione regolamentare. Accogliere qui, senz'altro, l'emendamento così com'egli lo ha proposto e senza temperamenti, che non si possono certo improvvisare, potrebbe portare all'inconveniente che un giudice delle tutele, una volta che la legge lo autorizzasse a trasmettere per delegazione i suoi poteri, potrebbe praticamente trasferire nel pretore la sua responsabilità, alterando una delle finalità essenziali della legge, che è quella di incardinare la responsabilità di questo servizio in un giudice che sta nel capoluogo del circondario. Credo invece che si possa (e questa è la parte giusta ed utile delle osservazioni dell'onorevole Gallini, a cui aderisco) raggiungere lo scopo col regolamento. Non vi è in ciò incompatibilità, onorevole Gallini, col principio che le funzioni giurisdizionali non sono delegabili salvo che per legge, di guisa che si potrebbe dubitare che il regolamento potesse provvedere.

A mio avviso, la massima parte delle attribuzioni che questa legge affida al giudice delle tutele, non sono da classificarsi tra le giurisdizionali. Sono attribuzioni di quel contenzioso amministrativo che è la zona grigia tra la vera giurisdizione e l'attività amministrativa, ma che certamente non possono collegarsi coi principi classici della vera e propria giurisdizione.

Credo, quindi, che la materia possa essere disciplinata col regolamento e ritengo utile che sia fatto; e ne do all'onorevole Gallini pieno affidamento, ma con quelle forme e con quei temperamenti che meglio in sede regolamentare si possono escogitare.

PRESIDENTE. Dopo queste osservazioni pongo a partito l'articolo 17.

(È approvato).

Art. 18.

Nei casi di abuso della patria potestà o della tutela legale da parte di chi l'esercita, sia violandone o trascurandone i suoi doveri o male amministrando le sostanze del figlio, il Comitato provinciale, può fare istanza al giudice delle tutele affinché provveda per la nomina di un tutore alla persona del figlio o di un curatore ai beni di lui, ai termini degli articoli 233 e 184 Codice civile.

È in facoltà del giudice delle tutele di sottoporre l'orfano alla tutela del Comitato provinciale o degli istituti nazionali o di alcuno degli enti da essi dipendenti.

Oltre i casi previsti negli articoli 233 e 184 del Codice civile, la nomina di un tutore all'orfano può essere fatta anche quando la madre o il padre inabile ai sensi dell'articolo 42 non siano in grado di assolutamente adempiere i doveri inerenti alla patria potestà o alla tutela legale, per il periodo di tempo in cui dura tale impossibilità.

A questo articolo l'onorevole Maffi ha presentato il seguente emendamento:

« Nel terzo comma, alle parole: non siano in grado di assolutamente adempiere, sostituire le altre: siano nell'assoluta incapacità di adempiere ».

Non essendo presente l'onorevole Maffi, s'intende che lo abbia ritirato.

Pongo a partito l'articolo 18.

(È approvato).

Art. 19.

Qualora gli interessi morali o materiali dell'orfano risultino compromessi dalla negligenza o dagli errori del tutore, il giudice delle tutele può, anche su istanza del Comitato provinciale, sottoporre l'orfano alla tutela del Comitato medesimo o di alcuno degli enti predetti.

(È approvato).

Art. 20.

Chi esercita la patria potestà o la tutela può richiedere al Comitato provinciale che l'orfano sia affidato ad uno degli istituti nazionali od enti da questi dipendenti.

Le persone suddette possono sempre fare istanza che l'orfano sia ad esse restituito.

Il Comitato provinciale decide sulla domanda, avuto riguardo all'interesse del minore.

A questo articolo l'onorevole Tommaso Mosca propone i seguenti emendamenti:

« Aggiungere alla fine del primo comma: ovvero collocato in una delle pubbliche istituzioni di cui nell'articolo 30 ».

« Sostituire nell'ultimo comma alle parole: Il Comitato provinciale, le parole: Il giudice delle tutele ».

L'onorevole Tommaso Mosca ha facoltà di svolgerli.

MOSCA TOMMASO. Insisto sul primo emendamento, che è stato accettato dalla Commissione e dal ministro. E spero che pure quest'altro emendamento sarà accettato dal ministro e dalla Commissione. Io propongo di sostituire, nell'ultimo comma alle parole « il Comitato provinciale », le parole: « il giudice delle tutele ». Infatti si tratta qui di una limitazione del diritto della patria potestà e della tutela, che il giudice solo, e non un consesso amministrativo, deve avere facoltà d'imporre.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, onorevole relatore.

PEANO, relatore. Due emendamenti propone l'onorevole Mosca. Al primo comma dell'articolo 20, vuole che i fanciulli oltre che agli Istituti nazionali e ad enti da questo dipendenti, possano anche essere affidati ad una delle istituzioni pubbliche di beneficenza, di cui all'articolo 30. È giusto e lo accettiamo.

Propone poi un secondo emendamento. Vuole cioè sostituire, nell'ultimo comma, alle parole « il Comitato provinciale », le parole « il giudice delle tutele », perchè la funzione è più propria del giudice che non del Comitato provinciale. La Commissione non avrebbe nulla in contrario. Crede l'onorevole ministro di poter accettare anche questo secondo emendamento?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, onorevole ministro dell'interno.

ORLANDO V. E., ministro dell'interno. Dei due emendamenti dell'onorevole Mosca il primo è dichiarativo, perchè non fa altro che coordinare la disposizione con l'articolo 30. Perciò lo accetto.

Accetto anche il secondo, parendomi che la materia abbia carattere giurisdizionale: tocca i diritti della patria potestà.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 20, con gli emendamenti proposti dall'onorevole Tommaso Mosca, accettati dal Ministero e dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 21.

Se non si può costituire il consiglio di famiglia o di tutela per mancanza od inidoneità di parenti od affini o di persone che abbiano avuto relazioni abituali di amicizia col genitore o se il consiglio non funziona, il Comitato provinciale potrà incaricare della tutela gli Istituti nazionali od alcuno degli enti da questi dipendenti.

(È approvato).

Art. 22.

Il Comitato provinciale ha facoltà di proporre al consiglio di famiglia o di tutela la esclusione o la rimozione del tutore, del protutore o del curatore, incapaci, per una delle cause indicate negli articoli 268 (nn. 2 e 3) e 269 del Codice civile, ed ha diritto di fare il reclamo, previsto nell'articolo 271 del Codice stesso, davanti al giudice delle tutele.

Può provocare la convocazione del consiglio di famiglia o di tutela a termine dell'articolo 257 del Codice civile quando ciò sia richiesto nell'interesse morale o materiale del minore od interdetto.

(È approvato).

Art. 23.

Le donne possono assumere gli uffici tutelari e se maritate non hanno bisogno di autorizzazione.

(È approvato).

Art. 24.

Il Comitato provinciale, gli istituti nazionali e gli enti da questi dipendenti e gli enti indicati nell'articolo 12, quando assumano la tutela di un orfano, a norma delle precedenti disposizioni, la esercitano nel modo previsto dall'articolo 262 del Codice civile.

Il Comitato provinciale deve di regola delegare le funzioni di tutela in conformità a quanto è stabilito negli articoli 11 lettera d, e 14.

Nell'avviamento degli orfani, sottoposti alla sua tutela, ad una professione od arte, e nella scelta del luogo di educazione, si terrà conto della volontà dell'orfano, quan-

do abbia compiuto i dieci anni di età, giusta l'articolo 278 del Codice civile, nonchè della condizione sociale del padre.

Il Comitato può anche provocare la costituzione del consiglio di famiglia o di tutela e la nomina del tutore, osservando le forme e le norme prescritte dalla sezione 2ª alla 7ª del libro 1º, titolo IX, Codice civile, salvo le modificazioni di cui appresso.

Il consiglio di famiglia o di tutela e la sede della tutela possono costituirsi nel mandamento ove risieda l'ente o la persona delegata ad esercitarla o trovisi il minore. Il consiglio, quando la costituzione è provocata dal Comitato provinciale, può essere composto di soli due consulenti, i quali, nel caso del capoverso dell'articolo 253 del Codice civile, possono essere scelti fra le persone che particolarmente si occupano dell'assistenza dell'infanzia.

Quando vi siano più orfani può essere nominato anche più di un tutore se non vi è un patrimonio da amministrare, specialmente se gli orfani dimorino in luoghi diversi.

I tutori nominati a norma del 2º comma di questo articolo debbono inviare ogni anno al Comitato provinciale una relazione della loro amministrazione, con un elenco di tutti gli atti compiuti e con una copia degli stati depositati presso le preture ai termini dell'articolo 303 Codice civile.

A questo articolo l'onorevole Maffi ha proposto il seguente emendamento:

« Nel terzo comma, alle parole: nonchè della condizione sociale del padre, sostituire: in rapporto colle dimostrate attitudini fisico-mentali del fanciullo.

« In fine al quinto comma, dopo: infanzia, aggiungere: esclusi i sacerdoti di qualsiasi culto in cura d'anime ».

Non essendo presente, s'intende che l'abbia ritirato.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 24.

(È approvato).

Art. 25.

Colui che domanda il passaporto deve unire agli atti un certificato del sindaco del suo domicilio che attesti che non ha in consegna orfani minorenni, oppure la dichiarazione del Comitato provinciale che fu provveduto convenientemente alla condizione degli orfani minorenni che rimangono nel Regno.

(È approvato).

Art. 26.

La vedova con prole, che passa a seconde nozze ed a cui spetta la indennità a suo favore disposta coll'articolo 1º del decreto luogotenenziale in data 12 novembre 1916, e che prima del matrimonio, a termine dell'articolo 237 del Codice civile, deve far convocare il consiglio di famiglia, dà pure avviso al Comitato provinciale del matrimonio stesso.

Il consiglio di famiglia, oltre a quanto è disposto in detto articolo, delibera anche se la pensione debba essere riscossa dalla madre e può affidarne la esazione ed erogazione al Comitato provinciale o ad alcuno degli enti indicati negli articoli 12 e 13 o alla persona incaricata dell'educazione del minore.

La vedova per ottenere la liquidazione della indennità dalla Corte dei conti dovrà unire un certificato che attesti la seguita convocazione del consiglio di famiglia e la prova di aver data notizia del matrimonio da celebrare al Comitato provinciale.

La madre che ha la tutela legale, dà uguale avviso al Comitato provinciale e fa convocare allo stesso scopo il consiglio di tutela.

Il Comitato provinciale, quando gli consta che la pensione non sia spesa a vantaggio dell'orfano, può sempre provocare dal giudice delle tutele il provvedimento indicato nella seconda parte del secondo comma di questo articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Rava ha chiesto di parlare su questo articolo.

Ne ha facoltà.

RAVA. Poichè vedo presente l'onorevole ministro delle finanze, mi permetto di fargli una raccomandazione tanto più che non ho parlato, come desideravo di fare ieri, per amore di sollecitudine nella discussione.

Il presente articolo e l'articolo 30 parlano della maggior fortuna dell'orfano che è la pensione. Non mi tratterrò a parlare di questa pensione perchè mi riservo di parlarne in un altro momento; ma tra le riforme che qui abbiamo invocato, e che il Ministero ha accolto, ricordo che c'è quella che riguarda la liquidazione delle pensioni per i feriti e mutilati, per semplificare le quali procedure il Ministero con decreto-legge del maggio 1916 ha stabilito, e fu bene, che si facciano d'ufficio.

Invece la liquidazione delle pensioni per gli orfani e le vedove di genitori vecchi e poveri, che in fondo è la stessa cosa,

non si procede d'ufficio ma soltanto dietro domanda; il che conduce a mettere una tassa sulle pensioni degli orfani. Accade cioè oggidi che, mentre per i mutilati e per i feriti nostri gloriosi, facendosi la procedura di ufficio, non c'è bisogno di domanda, per gli orfani, per le vedove e per i genitori poveri è necessaria una domanda in carta da bollo che, ripeto, si risolve in una tassa di lire 2 a carico di questa povera gente.

L'onorevole ministro del Tesoro, l'ultima volta che si parlò della liquidazione delle pensioni, ci disse la cifra di queste domande e aggiunse che salivano a parecchie migliaia.

Osservo subito che questa tassa applicata agli orfani e alle vedove non potrà certamente dare un gran reddito, ma d'altra parte considerino i colleghi questa condizione di fatto: da una parte lo Stato dà milioni per soccorrere gli orfani di guerra, e la legge ha già migliorato le loro condizioni di pensione; dall'altra parte pone una tassa di due lire per la domanda, e grava su questa povera gente. La maggior parte dei Comitati, istituiti per soccorrere gli orfani di guerra (salvo quelli che esistono nei grandi centri) non dispongono dei fondi necessari per acquistare la carta bollata necessaria! Domando quindi l'esonero.

Ora sono continue le modificazioni che si vanno facendo nei sistemi della tassa di bollo e ho visto introdotto un sistema nuovo cioè la tassa di bollo non più sulla carta, ma sulle cose (profumerie, specialità, medicinali, ecc.). Con questo sistema si è avuto qualche fastidio e se ne avranno ancora; è un sistema nuovo diverso dalla concezione grandiosa del bollo che fu una delle caratteristiche della finanza della rivoluzione francese.

Mentre, onorevoli colleghi, largheggiamo con tanti milioni e giustissimamente verso gli orfani e le vedove, perchè non aboliamo la necessità di questo foglio di carta bollata! Tutti i documenti per la pensione sono esenti da bollo; ma la domanda no! E perchè? Spero che non siano molte le domande, lo desidero con cuore italiano; ma, per quante possano dolorosamente essere, non sarà certo con questo reddito di due lire che si deve dare incremento al bilancio. Liberate, onorevole ministro delle finanze, la domanda dall'obbligo della carta bollata: non perderete molto ed avrete una benedizione di più! (*Vive approvazioni*).

MEDA, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDA, *ministro delle finanze*. Non credo che la domanda dell'onorevole Rava si riferisca all'articolo in discussione, perchè in tal caso lascerei la parola al mio collega, il ministro dell'interno; ma, se egli desidera una informazione generale, dirò che non si può non essere in massima nel suo ordine di idee, tanto che abbiamo già fatto un passo su questa via, esonerando dal bollo i ricorsi alla Corte dei conti in materia di pensioni di guerra. Ora l'onorevole Rava chiede che per gli orfani e per le vedove la domanda di pensione sia ammessa su carta libera. Non posso prendere subito impegno, perchè bisogna che io veda quali possano essere le conseguenze finanziarie. Studieremo la questione insieme col collega del tesoro, ma, fin da ora, posso dire che mi sembra che essa non sia di tale gravità, da preoccupare l'erario dello Stato. Queste questioni però improvvisate possono avere invece qualche lato, che non si vede e che merita di essere guardato.

Prendo dunque atto del voto espressomi, mi auguro di potere secondarlo, ma non prendo impegno formale, non essendo in grado di escludere emergenze le quali per avventura rendano impossibile di farlo.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 26.

(È approvato).

Art. 27.

Se il genitore è privato in tutto od in parte dell'esercizio della patria potestà o non provvede in corrispondenza ai mezzi di cui può disporre alla educazione dell'orfano, il giudice delle tutele potrà stabilire la quota che spetta al figlio sulla pensione, anche in misura maggiore di quella stabilita dall'articolo 106 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, ed ordinare che sia riscossa ed erogata dal Comitato provinciale o da alcuno degli enti indicati agli articoli 12 e 13, a van aggio degli orfani.

Il giudice delle tutele potrà, in caso che l'orfano s'è affidato ad un istituto, ordinare direttamente il pagamento, a favore di questo, della quota che a termine del precedente comma, oppure del citato articolo 106, può spettare al figlio.

Lo stesso provvedimento il giudice delle tutele può adottare in caso di tutela.

Resta impregiudicato ogni altro diritto che possa spettare al figlio a mente dell'art. 138 del Codice civile.

(È approvato).

Art. 28.

Quando la persona che esercita la patria potestà o la tutela sopra orfani della guerra sia condannata alla pena dell'ergastolo o ad una pena della reclusione maggiore dei tre anni, ovvero per furto, frode, falso, peculato o per uno dei reati contemplati nel libro II, titolo VIII capo I, III, VII; titolo IX, capo V e VI, o per una delle contravvenzioni contemplate nel libro III, titolo I, capo VII, titolo III, capo II e III del Codice penale, il pubblico ministero deve comunicare al Comitato provinciale copia della sentenza di condanna. Il Comitato provinciale provocherà i provvedimenti necessari per assicurare l'assistenza dell'orfano.

(È approvato).

Art. 29.

Le norme degli articoli precedenti che regolano la tutela, si estendono alla curatela in quanto siano applicabili.

(È approvato).

CAPO IV.

Dei mezzi per esercitare l'assistenza.

Art. 30.

Tutte le istituzioni pubbliche, che hanno per iscopo il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei minorenni, sono obbligate, nei limiti dei loro mezzi, al ricovero ed all'assistenza degli orfani della guerra che siano designati dal Comitato provinciale. Tale obbligo permane ancorchè gli orfani non appartengano al territorio entro cui l'istituzione, a termine delle proprie norme statutarie, esplica la sua azione, ferma la preferenza a favore dei minorenni appartenenti al detto territorio, e salvo il rimborso della relativa spesa dal Comitato provinciale.

Gli orfani della guerra designati dal Comitato provinciale sono preferiti nella concessione di posti gratuiti o di borse di studio, non aventi destinazione a pro di determinate famiglie, che le istituzioni anzidette ed i convitti e collegi nazionali civili e militari abbiano obbligo di conferire in virtù delle norme che li regolano.

L'onorevole Maffi ha presentato i seguenti emendamenti:

« Sopprimere il secondo comma ».

« Nel caso che la proposta soppressiva del secondo comma non sia approvata, dopo la pa-

rola: regolano, *aggiungere*: semprechè la attitudine dell'orfano di guerra agli studi per cui la borsa venne istituita, risulti non inferiore a quella di altri concorrenti ».

Non essendo presente l'onorevole Maffi si intende che siano ritirati.

Non essendovi osservazioni, pongo a partito l'articolo 30.

(È approvato).

Art. 31.

Presso il Ministero dell'interno è costituito un fondo a favore degli orfani di guerra.

Contribuiscono a formare detto fondo:

a) gli stanziamenti che saranno iscritti in ciascun anno nel bilancio del Ministero dell'interno: per l'esercizio 1916-17, oltre alla somma di lire un milione, stanziata coll'articolo 14 del decreto luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 986, è iscritta la somma di un'altro milione;

b) le somme raccolte o comunque disposte a favore degli orfani della guerra in genere di tutto il Regno e non destinate a speciali enti od istituti;

c) le somme destinate ad enti aventi il medesimo scopo, che non abbiano potuto funzionare per mancanza di mezzi. La devoluzione di queste somme sarà ordinata con decreto del ministro dell'interno sentito il Comitato nazionale;

d) i proventi di cui all'articolo 35.

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Prego la Commissione di seguirmi. Mi sembra che l'ultima parte della lettera a) appartenga oramai alla storia. In una legge, come questa, definitiva, organica, non hanno più ragione di essere le parole: « per l'esercizio 1916-17, oltre alla somma di lire un milione, stanziata con l'articolo 14 del decreto luogotenenziale 6 agosto 1916, numero 968, è iscritta la somma di un altro milione ». Questo è stato già fatto, e non starebbe bene che tali parole fossero lasciate in una legge organica. In altri termini, il comma a) dell'articolo dovrebbe finire con le parole: « Ministero dell'interno ».

PEANO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *relatore*. Per quel secondo milione che si stanziava per l'esercizio 1916-17 è stato provveduto con decreto luogotenenziale?

CARCANO, *ministro del tesoro*. Sì, è stato fatto un decreto luogotenenziale in data 25 giugno, e quindi tanto il primo milione quanto il secondo sono già stati dati.

PEANO, *relatore*. Ringrazio l'onorevole ministro del tesoro di questa sua spiegazione. Quella parte dell'articolo è superflua e deve quindi essere tolta.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, rileggo l'articolo 31 con l'emendamento proposto dall'onorevole ministro dell'interno, accettato dalla Commissione:

Art. 31.

Presso il Ministero dell'interno è costituito un fondo a favore degli orfani di guerra.

Contribuiscono a formare detto fondo:

a) gli stanziamenti che saranno iscritti in ciascun anno nel bilancio del Ministero dell'interno;

b) le somme raccolte o comunque disposte a favore degli orfani della guerra in genere di tutto il Regno e non destinate a speciali enti od istituti;

c) le somme destinate ad enti aventi il medesimo scopo, che non abbiano potuto funzionare per mancanza di mezzi. La devoluzione di queste somme sarà ordinata con decreto del ministro dell'interno sentito il Comitato nazionale;

d) i proventi di cui all'articolo 35.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Art. 32.

Al conseguimento dei fini indicati nella presente legge i Comitati provinciali provvedono:

a) colle somme che saranno loro distribuite dal Comitato nazionale sul fondo a favore degli orfani di cui all'articolo precedente;

b) con le pensioni o quote di pensioni spettanti agli orfani giusta quanto è disposto negli articoli 26 e 27. L'importo di tali pensioni o quote, per la parte che superi le spese occorrenti per il mantenimento e la educazione dell'orfano, sarà investito nel modo più conveniente a favore dell'orfano stesso;

c) coi fondi raccolti per pubbliche oblazioni a favore in genere degli orfani di guerra della provincia e con quelli di enti che, costituiti allo scopo di prestare assistenza ai figli od orfani di militari della

provincia, non abbiano ancora potuto funzionare per insufficienza di mezzi.

La devoluzione di tali somme ai Comitati provinciali sarà ordinata con decreto del ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale;

d) coi lasciti, con le donazioni, con le sovvenzioni di opere pie e di altri istituti disposti in genere a favore degli orfani di guerra della provincia;

e) coi proventi di cui all'articolo 33;

f) coll'importo delle pene pecuniarie che saranno stabilite nel regolamento da compilarsi a mente dell'articolo 44.

(È approvato).

Art. 33.

Con l'entrata in vigore della presente legge il reddito netto delle istituzioni, di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873, sarà esclusivamente devoluto all'assistenza degli orfani della guerra. Però rimane fermo l'obbligo di provvedere coi redditi e coi fondi predetti ai fini di cui nel suddetto decreto luogotenenziale 13 giugno 1915 e per l'infanzia abbandonata.

La destinazione del reddito e dei fondi, di cui sopra, andrà a favore di tutti gli orfani della guerra appartenenti per domicilio di soccorso alla provincia, ove hanno sede le istituzioni, ferma la preferenza a favore di quelli fra gli orfani stessi che appartengano al territorio entro cui le istituzioni medesime, a termine dei propri statuti, dovevano esplicare la loro beneficenza.

I prefetti accerteranno le somme dovute per i titoli suddetti e disporranno che da parte delle istituzioni pubbliche di beneficenza siano versate nella cassa del Comitato provinciale.

Quando lo scopo dell'assistenza agli orfani di guerra verrà a cessare totalmente o parzialmente, il reddito delle fondazioni dotali ritornerà alla loro prima destinazione.

Contro i provvedimenti dei prefetti, adottati in base al presente articolo, è ammesso solo il ricorso al Re in via straordinaria a mente dell'articolo 12, n. 4, del testo unico 17 agosto 1907, n. 638, delle leggi sul Consiglio di Stato.

Il termine per tale ricorso decorre dalla data della notificazione del provvedimento, e per i provvedimenti già eseguiti in base

al decreto luogotenenziale sopracitato, dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

A questo articolo gli onorevoli Dentice e Girardi hanno presentato il seguente emendamento:

« Ripristinare il seguente comma del progetto approvato dalla Camera:

« È fatto salvo, per quanto riguarda il patrimonio di dette istituzioni, ferma rimanendo la erogazione del reddito per lo scopo sopra indicato, il concentramento delle istituzioni stesse nella Congregazione di carità, che è dichiarato obbligatorio a termine dell'articolo 54 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dovrà effettuarsi osservate le disposizioni contenute in detta legge ».

Vi sono poi i seguenti emendamenti concordati tra Ministero e Commissione:

« Nel primo comma, secondo periodo togliere le parole: e coi fondi ».

« Aggiungere il seguente comma:

« Restano fermi gli effetti dei decreti prefettizi emanati prima della pubblicazione della presente legge per le somme già versate per gli scopi del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873 ».

PEANO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *relatore*. La Commissione, d'accordo col Ministero, non può accettare l'emendamento proposto dagli onorevoli Dentice e Girardi.

PRESIDENTE. Onorevole Dentice, come ha udito, il Governo non accetta il suo emendamento. Tuttavia, se vuole, può svolgerlo ugualmente.

DENTICE. Non ho questo desiderio, onorevole Presidente! Voglio solo dichiarare che, dopo le dichiarazioni dell'onorevole relatore della legge e dell'onorevole ministro dell'interno, io non mi faccio illusioni per insistere sull'ordine del giorno. Pur tuttavia debbo sempre riconoscere che il mio emendamento è talmente sociale, morale e assolutamente democratico che con dolore debbo sobbarcarmi all'imposizione del Senato.

PRESIDENTE. Sta bene. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 33.

(È approvato).

Art. 34.

Le Congregazioni di carità delle città con una popolazione superiore a 200 mila abitanti, le quali per effetto della presente legge o per altra causa, possano dedicare il reddito netto di un patrimonio non inferiore ad un milione di lire all'assistenza degli orfani di guerra, ai sensi dell'articolo 1, comma 1° e 2°, del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, saranno dai Comitati provinciali autorizzate alla erogazione diretta di tale reddito per la creazione di nuovi istituti, o per l'integrazione di istituti già esistenti, o negli altri modi determinati dagli articoli 16 e 30 della presente legge a favore degli orfani della provincia. Contro il provvedimento dei Comitati provinciali è data facoltà di ricorso al Comitato nazionale.

Su questo articolo è stato presentato dagli onorevoli Dentice, Girardi, Cicarelli e Federzoni il seguente emendamento:

« Aggiungere il seguente comma:

« Allo scopo di completare l'azione delle Congregazioni di carità, indicate in questo articolo, è dichiarato obbligatorio il concentramento in esse delle istituzioni dotazionali, a termini dell'articolo 54 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, concentramento che dovrà effettuarsi osservate le disposizioni contenute in detta legge ».

DENTICE. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora, non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 34.

(È approvato).

Art. 35.

Sono devoluti al Fondo a favore degli orfani della guerra indicato all'articolo 31 i proventi di qualsiasi pubblicità che, sotto qualunque forma, si trovi già istituita o possa istituirsi dalle singole Amministrazioni governative in locali di loro pertinenza o su carte o stampati in uso presso le Amministrazioni medesime. Rimangono ferme per l'azienda delle ferrovie dello Stato le disposizioni della legge 19 luglio 1913, n. 641, a favore dell'Opera di previdenza per il personale.

(È approvato).

CAPO V.

Disposizioni generali.

Art. 36.

Finchè non sia altrimenti disposto, nelle assunzioni a pubblici impieghi, che siano

fatte senza concorso, la condizione di orfano della guerra costituirà titolo di preferenza nella valutazione dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

Tale condizione costituirà altresì titolo di precedenza, a parità di merito, nelle graduatorie dei concorsi per l'ammissione a pubblici impieghi.

La preferenza e la precedenza indicate nei due primi comma prendono grado dopo quelle consimili concesse agli invalidi della guerra.

Vi sarebbe ora la proposta del seguente articolo aggiuntivo, fatta dagli onorevoli Lucci, Rindone, D. Ruggieri, Spetrino, Maffi, Savio, Prampolini, Rondani, De Giovanni e Buonvino:

« L'ultimo capoverso dell'articolo 15 e dell'articolo 17 si applicheranno alla infanzia abbandonata, fino a che tale assistenza non sarà regolata con una legge ».

L'onorevole Lucci però non è presente, s'intende quindi che l'abbia ritirato.

Allora, non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 36.

(È approvato).

Art. 37.

Con le modalità da stabilirsi con decreto Reale, potranno essere estese a favore degli orfani le franchigie ferroviarie, le esenzioni dalle tasse scolastiche consentite dagli articoli 402 e 409 e seguenti del testo unico 12 ottobre 1913, n. 1261.

Per questo articolo ci sarebbe una proposta soppressiva dell'onorevole Maffi, che però non è presente. S'intende che l'abbia ritirata.

Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 37.

(È approvato).

Art. 38.

Le donne possono far parte del Comitato nazionale, dei Comitati provinciali, delle Commissioni di vigilanza comunale e possono essere incaricate delle funzioni ispettive.

(È approvato).

Art. 39.

I bilanci e i conti dei Comitati provinciali saranno approvati con decreto del ministro dell'interno.

Per quanto riguarda i conti consuntivi è dato appello alla Corte dei conti contro

il decreto del ministro, secondo le norme che saranno emanate col regolamento.

(È approvato).

Art. 40.

Tutti gli atti relativi alla tutela degli orfani di guerra sono scritti in carta libera ed esenti da qualunque tassa.

Per tutti i giudizi relativi alla suddetta tutela compete di diritto alla difesa degli orfani il gratuito patrocinio.

A questo articolo l'onorevole Giaracà ha presentato il seguente emendamento:

« Al 2° comma sostituire:

« Per tutti i procedimenti giudiziari di cui nella presente legge compete agli orfani il beneficio del gratuito patrocinio ».

L'onorevole Giaracà ha facoltà di svolgerlo.

GIARACÀ. La proposta di sostituire la dizione « procedimenti giudiziari » ha lo scopo di poter comprendere nella franchigia anche, per esempio, gli accertamenti, di cui all'articolo 3. Se la Commissione non trova difficoltà, si verrebbe ad estendere questa franchigia a tutti quei procedimenti che non sono veri e propri giudizi.

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Pregherei l'onorevole Giaracà di non insistere.

In materia di procedura giudiziaria, bisogna essere specifici. Non si può in una forma così generica dire: « per tutti i procedimenti giudiziari, di cui nella presente legge ».

Interpretando alla lettera, se si fa un giudizio in danno di un tutore, questi potrà dire che il giudizio si deve fare per quanto lo riguarda, con la concessione del gratuito patrocinio; e, in verità, non mi pare sia il caso.

Qui abbiamo la definizione precisa del giudizio a cui si applica la franchigia. La frase « per tutti i procedimenti giudiziari » è così elastica, che mi sembra pericolosa nell'esecuzione di questa legge.

PEANO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *relatore*. La formula proposta dall'onorevole Giaracà può anche essere dannosa, poichè ivi si parla di tutti i procedimenti giudiziari della presente legge, mentre il testo da noi proposto parla di

tutti i giudizi relativi alla tutela, senza accennare ad alcuna restrizione.

GIARACÀ. Lo emendamento dice: « procedimenti di cui nella presente legge ». Lo scopo dell'emendamento è di includere nella franchigia tutti i procedimenti di giurisdizione volontaria; del resto si può precisare meglio il concetto, ed io insisto su questo e non sulla dizione proposta.

PEANO, *relatore*. Prego l'onorevole Giaracà di voler ritirare il suo emendamento, poichè il ministro e la Commissione non lo accettano.

Io temo infatti che l'emendamento invece di essere di vantaggio sarebbe di danno, perchè l'emendamento è restrittivo riferendosi solo ai procedimenti giudiziari di cui alla presente legge, mentre il testo non pone limiti.

Prego quindi l'onorevole Giaracà di non insistere.

GIARACÀ. Allora convertirò il mio emendamento in una raccomandazione, da tener presente nella compilazione del regolamento.

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Questo sta bene.

PRESIDENTE. Dopo queste osservazioni pongo a partito l'articolo 40.

(È approvato).

Art. 41.

Le funzioni di membri del Comitato nazionale, del Comitato provinciale, della Commissione comunale di vigilanza, di ispettore sono gratuite.

Agli ispettori e alle ispettrici verranno rimborsate le spese di viaggio e di dimora.

(È approvato).

Art. 42.

Le disposizioni della presente legge sono estese ai figli di quelli che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni od a infermità incontrate per servizio di guerra o, comunque, per un fatto di guerra, purchè concepiti prima del fatto che ha prodotto l'inabilità del genitore e siano riconosciuti da esso.

Il regolamento, di cui all'articolo 44 ne stabilisce le modalità.

A questo articolo l'onorevole Giaracà ha proposto il seguente emendamento:

« Nel primo comma sopprimere le parole: purchè concepiti prima del fatto che ha prodotto l'inabilità del genitore ».

L'onorevole Giaracà ha facoltà di svolgerlo.

GIARACÀ. L'inciso di cui chiedo la soppressione penetrò al Senato in questa disposizione, non dirò di sorpresa, ma quasi inavvedutamente, perchè nella discussione generale un insigne giureconsulto, il senatore Quarta, si era già dichiarato contrario ad introdurre questa disposizione limitativa. « Sarebbe un'illusione, egli disse, parlare dei figli già nati da coloro che forse prima della guerra non erano nell'età legale per il matrimonio e combattendo per la patria diventarono inabili quasi adolescenti. Ma di ciò sarà discusso a tempo e luogo ».

Senonchè, quando poi si venne alla discussione di questo articolo, nessuno parlò, e l'articolo fu approvato con questo inciso.

Io ne chiedo la soppressione non soltanto per le considerazioni etico-giuridiche accennate dal senatore Quarta, ma anche per un'altra considerazione che attiene ad un punto di vista sociale: mentre noi andiamo incontro ad un gravissimo fenomeno demografico, qual'è appunto quello di un'improvvisa diminuzione della nostra popolazione, questo inciso, intanto verrà a sanzionare una specie di freno malthusiano.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. La disposizione dell'articolo 41 ha una portata estensiva, poichè la legge, sorta per gli orfani di guerra, si estende anche a chi è diventato inabile in seguito alla guerra.

È già un'estensione, e si ritenne opportuno di limitarla a chi era già concepito al momento della sciagura. Ella crede proprio, onorevole Giaracà, che vi sarà chi si astenga dalla generazione perchè non avrà i benefici dell'orfano di guerra? Si può dare l'eccezione di un invalido di guerra a 17 anni, che può avere figli...

MARCHESANO. Fino a 50 anni.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. ...anche oltre. Se questi figli si dovessero considerare, fino alla maggiore età, orfani di guerra, ne verrebbe che verso il 2000 avremmo ancora degli orfani di guerra da proteggere e terremmo questa grande macchina di Comitati provinciali, centrali, ecc., per i soli bisogni di questi estremi residui. Non mi pare che ne valga la pena. Il concetto è già di sufficiente larghezza, per l'assimilazione: fermiamoci a quelli che sono già nati ora.

GIARACÀ. Non insisto.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 42.

(È approvato).

Art. 43.

È derogato a qualsiasi norma statutaria di enti pubblici che sia incompatibile con l'applicazione della presente legge, la quale entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

(È approvato).

Art. 44.

Il Governo del Re, nell'emanare il regolamento per la esecuzione della presente legge, è autorizzato, sentito il Consiglio di Stato, a stabilire:

i casi nei quali l'assistenza può essere accordata a coloro che in dipendenza della guerra hanno perduto la persona che ne era il necessario e principale sostegno;

le norme pel funzionamento del Comitato nazionale, dei Comitati provinciali, delle Commissioni comunali di vigilanza, e di quelle per i ricorsi;

le norme per il servizio d'ispezione;

le norme per la riscossione dei redditi di cui all'articolo 33;

gli obblighi per l'ufficiale dello stato civile, per i tutori e per le altre persone di cui all'articolo 252 del Codice civile di denunziare la esistenza degli orfani di guerra, nonchè di riferire sulla loro educazione, e le penalità in caso d'inadempimento da contenersi nei limiti indicati nell'articolo 404 del Codice stesso;

le disposizioni per deferire ai Comitati da costituirsi presso le Colonie italiane all'estero o ai Regi consoli le attribuzioni dei Comitati provinciali per la protezione ed assistenza degli orfani di italiani che risiedevano all'estero e che si trovino essi stessi all'estero.

Su questo articolo vi è il seguente emendamento dell'onorevole Riccio:

All'ultimo comma sostituire:

« le disposizioni per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra di italiani che risiedevano all'estero e che si trovino essi stessi all'estero ».

PEANO, *relatore*. La Commissione, d'accordo col Governo, lo accetta.

PRESIDENTE. Sta bene.

Metto a partito l'articolo 44, modificato secondo l'emendamento dell'onorevole Ric-

cio, accettato dal Governo e dalla Commissione.

Coloro i quali l'approvano sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Differimento della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1917-18, fino a quando non siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1917 ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1917-18, fino a quando non siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1917.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Presidente del Consiglio.

Ne ha facoltà.

BOSELLI, *presidente del Consiglio*. Prima che la Camera intraprenda la discussione dell'esercizio provvisorio è mestieri che io la informi che il Senato, il quale già precedentemente alla Camera aveva deliberato di riunirsi in Comitato segreto per la discussione delle comunicazioni del Governo, ha oggi stabilito di iniziare domani tale discussione.

Affermano con sicurezza i senatori che essa non avrà una durata maggiore di due giorni.

È intuitivo che il Governo deve assistere al Comitato segreto del Senato. D'altra parte non vorrebbe essere assente alla discussione del disegno di legge di esercizio provvisorio in quest'Aula. Perciò prego la Camera di destinare la tornata di domani alle interpellanze che non ebbero luogo lunedì, e di deferire al Presidente di formare per la seduta del giovedì un ordine del giorno composto di vari disegni di legge minori ma urgenti, di cui il Governo darà l'elenco alla Presidenza.

La Camera è poi libera di decidere se debba iniziare oggi stesso la discussione del disegno di legge di esercizio provvisorio, oppure cominciarla addirittura venerdì. Io dovevo soltanto rivolgere la preghiera di sospendere questa discussione nei giorni di domani e dopo domani, non solo per il do-

vere verso il Senato, ma per deferenza verso la Camera stessa. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole Presidente del Consiglio propone di sospendere, domani e posdomani, la discussione del disegno di legge per l'esercizio provvisorio.

Propone inoltre che la seduta di domani sia destinata allo svolgimento di interpellanze, e la seduta di giovedì alla discussione di alcuni disegni di legge di carattere amministrativo, che il Governo si riserva di indicare.

Se non vi sono opposizioni, così rimarrà stabilito.

(Così è stabilito).

Quanto a cominciare oggi stesso la discussione sull'esercizio provvisorio o a deferirne l'inizio a venerdì, mi rimetto alla Camera.

Faccio osservare che vi sono settantaquattro oratori iscritti, oratori che hanno quasi tutti parlato la settimana scorsa! (*Commenti*).

TURATI. Facciamo il nostro dovere!

PRESIDENTE. Per conto mio non pongo limiti di tempo, e sono pronto a star qui finchè la Camera lo crederà opportuno. (*Vivissime approvazioni*).

Desidera dunque la Camera iniziare ora la discussione o cominciarla venerdì?

Molte voci. Venerdì, venerdì!

PRESIDENTE. Sta bene.

La discussione del disegno di legge per l'esercizio provvisorio è differita a venerdì.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

GIARDINO, *ministro della guerra*. Mi onoro di presentare i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale del 26 aprile 1917, n. 746, concernente l'organico del personale direttivo dei depositi cavalli stalloni: sostituzione di un posto di direttore di seconda classe (maggiore) ad uno da direttore di 3ª classe (capitano).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 aprile 1917, n. 660, relativo alla modificazione dei ruoli organici del personale della giustizia militare.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale del 26 aprile 1917, n. 746, concernente l'organico del personale direttivo dei depositi cavalli stalloni: sostituzione di un posto di direttore di seconda classe (maggiore) ad uno da direttore di 3ª classe (capitano).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 aprile 1917, n. 660, relativo alla modificazione dei ruoli organici del personale della giustizia militare.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni presentate oggi.

BIGNAMI, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina, per sapere se non intenda, in base al Regio decreto del 1913 che equipara gli ufficiali di macchina a quelli di vascello, tutti comprendendoli nella categoria di ufficiali di stato maggiore generale, disporre che anche gli ufficiali di macchina portino sul braccio il distintivo dello stato maggiore generale.

« Luciani ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se possa comunicare le ragioni che lo hanno indotto a spedire il 15 e 19 gennaio 1917 due telegrammi al prefetto di Modena per sollecitarlo ad emettere entro il mese di gennaio a favore della Società elettrica Bresciana il decreto di concessione di derivazione di acque dai torrenti Dragone e Dolo, mentre l'articolo 3 della legge 10 agosto 1884 - ancora in vigore nel gennaio - riserva all'esclusiva competenza dei prefetti tale concessione che, nel fatto, utilizza a beneficio della provincia di Reggio Emilia le acque dei due indicati torrenti, il più importante dei quali (il Dragone) nasce e scorre esclusivamente nel territorio della provincia di Modena.

« Agnini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere quali notizie possa fornire sulle dimostrazioni del 29 giugno in Milano.

« Turati ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere se il Ministero abbia notizia del contegno

del pretore di Castellamonte, Page Gabriele, il quale attende notoriamente ad affari commerciali di vario genere (che danno anche luogo a strascichi giudiziari avanti alla stessa pretura), trascurando di dare corso ad istruttorie penali, sino al punto di troncare un provvedimento per furto con l'ordinare ad un imputato di far celebrare una messa.

« Saudino ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per rimuovere la frequente causa di ritardo nell'istruttoria delle domande di pensioni di guerra, dovuta al mancato invio dei necessari documenti da parte delle competenti autorità militari. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Bignami ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia e dei culti, sulla doverosa, umanitaria convenienza di estendere ai parroci delle chiese a congrua, il cui annuo stipendio ammonta a lire 900 lorde, colle quali, dedotte le tasse di vario genere, sono costretti a vivere in miserevole stato, per l'enorme accresciuto prezzo dei generi alimentari di prima necessità, l'indennità caro viveri già accordata a tutti gli impiegati dello Stato, i quali non godono un annuo assegno superiore alle lire 3,000. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Compans ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se non creda opportuno sopprimere, nei treni ferroviari, la circolazione delle carrozze letti e restaurants.

« Ciò per ottenere maggiore economia di carbone essendo vetture pesantissime e per aumentare possibilmente qualche vagone per quella parte di viaggiatori costretti a starsene in piedi sui corridoi per mancanza di posto nei treni affollatissimi per causa delle necessarie diminuzioni di essi. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Faustini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della marina e delle finanze per conoscere i risultati dell'inchiesta ordinata dopo che fu lasciata andare in perdizione la massima parte della merce caricata sul

piroscafo americano silurato il 16 maggio 1917 presso S. Remo e per sapere se è vero che a far l'inchiesta medesima fu inviata persona che dicesi unita da vincoli di parentela con uno dei responsabili e se è vero che a taluno di costoro e precisamente al signor ricevitore di dogana Boldrini funzionante da capitano di porto fu dato persino l'encomio. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Nuvoloni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per sentire se si intenda finalmente di corrispondere ai custodi del Museo di Napoli, Italiano, Milano e Bondi e al custode di Taormina, Lo Gioco, l'indennità loro spettante per il servizio prestato in Sicilia nei luoghi colpiti dal terremoto. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Albertelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra per sapere se ritenga equo il trattamento usato agli ufficiali degenti negli ospedali territoriali in seguito a malattie contratte in servizio al fronte, i quali, pur avendo perdute le indennità di guerra, debbono corrispondere la intera retta ospitaliera. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Gaudenzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se i giovani della classe 1899 arruolati recentemente, possano, secondo le vigenti leggi, entro il mese della loro assegnazione (che scade il 14 luglio 1917), presentare domanda per volontario di un anno, anche nell'arma nella quale furono dal distretto destinati; sembrando che la limitazione del volontariato all'arma di fanteria, stabilita nel manifesto di chiamata alle armi, debba intendersi applicabile ai giovani stessi soltanto nel periodo anteriore alla loro incorporazione nelle altre armi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Visocchi ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Stabiliamo quali interpellanze si svolgeranno domani.

L'onorevole Micheli ha già chiesto di poter svolgere la sua relativa alle licenze e agli esoneri agricoli.

Non essendovi difficoltà da parte dell'onorevole ministro della guerra, la iscriveremo per la prima nell'ordine del giorno.

Ha poi chiesto di parlare l'onorevole Turati.

Ne ha facoltà.

TURATI. Ho già segnalato alla Presidenza il desiderio, che ho pure comunicato ai ministri competenti, di svolgere la mia interpellanza al ministro della guerra, che potrebbe anche interessare il ministro delle armi e munizioni, sulla revoca degli esoneri agli operai per motivi politici.

Poi l'onorevole Musatti ed io abbiamo chiesto di poter svolgere la mozione relativa alla indennità di caro-viveri a favore degli impiegati privati e quella analoga relativa ai lavoratori dello Stato.

PRESIDENTE. Onorevole Turati, la Camera ha deliberato di dedicare la tornata di domani al solo svolgimento di interpellanze; quindi non è possibile inscrivere nell'ordine del giorno di domani anche la discussione di mozioni. Quanto alla interpellanza, poichè il Governo consente, sarà iscritta quella dell'onorevole Micheli.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Pucci. Ne ha facoltà.

PUCCI. Desidererei svolgere domani la mia interpellanza sulle condizioni del corpo veterinario militare.

GIARDINO, ministro della guerra. Consento.

PRESIDENTE. Sta bene. Inscriveremo nell'ordine del giorno di domani anche la interpellanza dell'onorevole Pucci e in fine una, al ministro dei lavori pubblici, dell'onorevole Rattone, che ha espresso il desiderio di svolgerla.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Agnelli. Ne ha facoltà.

AGNELLI. È all'ordine del giorno dal luglio 1914 il disegno di legge sulla responsabilità degli albergatori. Chiederei che la discussione fosse finalmente iscritta nell'ordine del giorno di dopodomani. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ne riparleremo domani sera.

Ora dobbiamo intenderci solo sulle interpellanze.

Ha facoltà di parlare l'onorevole La Pegna.

LA PEGNA. Vorrei svolgere domani o dopo domani la mia proposta di legge sulla cedibilità degli stipendi. Il ministro competente ha già consentito.

PRESIDENTE. Sta bene; la inscreveremo nell'ordine del giorno di dopo domani.

L'ordine del giorno di domani è dunque così stabilito: interrogazioni e svolgimento delle interpellanze degli onorevoli Micheli, Turati, Pucci e Rattone.

La seduta è tolta alle 18.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 14.

1. Interrogazioni.

2. *Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:*

Protezione e assistenza degli orfani della guerra. (*Modificato dal Senato*). (612-B)

3. Svolgimento di interpellanze.

Risposte scritte ad interrogazioni.

INDICE.

CACCIALANZA: Passaggi a livello	Pag. 1382
MIGLIOLI: Prezzo della mano d'opera dei prigionieri di guerra	13892
MONTEMARTINI: Infortunio accaduto in Pavia.	13893
PADULLI: Assegnazioni di generi alimentari alla provincia di Como.	13893

Caccialanza. — *Al ministro dei trasporti marittimi e ferroviari.* — « Per sapere se non ritenga urgente la emanazione del regolamento previsto dall'articolo 10 della legge 30 giugno 1906 sull'esercizio delle ferrovie, per fissare le norme in base alle quali possono lasciarsi aperti i passaggi a livello in corrispondenza a strade poco frequentate o private, ora che l'Amministrazione, valendosi del diritto accordato dall'articolo stesso, sopprime i guardabarriera ai pas-

saggi a livello suddetti, consegnandone la chiave all'utente; con sua grave responsabilità ».

RISPOSTA. — « Il regolamento previsto dal penultimo comma dell'articolo 10 della legge 30 giugno 1906, n. 272, le disposizioni della quale sono comprese nel testo unico approvato col regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, formò oggetto di studio da parte di una Commissione istituita presso il Ministero dei lavori pubblici, che ultimò le sue proposte nel 1915.

« Tali proposte dovendo essere completate in conseguenza di nuove leggi posteriori riguardanti ferrovie concesse all'industria privata, ecc., con decreto luogotenenziale 2 gennaio 1916 fu nominata a tale scopo altra Commissione presso lo stesso Ministero dei lavori pubblici, la quale sta tuttora attendendo ai suoi lavori.

« Il regolamento determinerà in quali casi i passaggi a livello su ferrovie principali, in corrispondenza di strade poco frequentate o private, potranno essere lasciati aperti. Ma frattanto l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, tenendo anche presente l'articolo 16 della legge 23 luglio 1914, n. 742, non potendo sopprimere le chiusure dei passaggi a livello, provvede a che le chiavi di tali chiusure siano tenute in consegna dagli utenti e ciò in applicazione del quarto comma del citato articolo 10 della legge 30 giugno 1906, n. 272, che appunto dice: « I passaggi a livello *privati* possono essere muniti di chiusure con chiave, da tenersi in consegna dall'utente, sotto la « sua responsabilità ».

« Ciò premesso assicuro l'onorevole interrogante che non mancherò di comunicare le sue premure al collega dei lavori pubblici nei riguardi del componimento degli studi affidati alla suddetta Commissione.

« *Il ministro*

« RICCARDO BIANCHI ».

Miglioli. — *Ai ministri di agricoltura, della guerra e dell'interno.* — « Per sapere se approvino che si sia fissato il prezzo della mano d'opera dei prigionieri di guerra nei forti lavori agricoli a centesimi 35 (trentacinque) l'ora, provocando così lo svalorzamento della mano d'opera avventizia, specie in quei momenti bisognosa di rialzare le proprie mercedi per affrontare le esigenze del caro-viveri, e determinato in tal modo ad esclusivo vantaggio della ricchezza in-

dustriale e terriera e sotto tutela di organi statali l'organizzazione del più odioso crumiraggio ».

RISPOSTA. — « La misura della mercede oraria per l'impiego dei prigionieri di guerra viene fissata dalla Commissione provinciale di agricoltura o dal rispettivo Sottocomitato composto del prefetto, di un rappresentante dell'autorità militare, di un direttore di cattedra ambulante e di due esperti scelti dal prefetto fra i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, uno per ciascuna parte. La misura è determinata per natura di lavoro e per stagione, tenuto conto :

a) che l'impiego dei prigionieri debba sostituire la mano d'opera mancante, non fare concorrenza alla esistente ;

b) degli aggravii speciali ai quali è per contratto obbligato il concessionario (alloggio, paglia, ed eventualmente trasporto);

c) del miglioramento del rancio al quale il concessionario deve di necessità ricorrere per ottenere un ragionevole rendimento ;

d) del minor rendimento che ciò nonostante dà l'opera dei prigionieri.

« Quando la misura deliberata pare che si scosti sensibilmente in più o in meno dalla normale del luogo, il Ministero invita la Commissione provinciale a riprenderla in esame e la nuova deliberazione rimane definitiva.

« Il sottosegretario di Stato
« CERMENATI ».

Montemartini. — *Ai ministri di agricoltura e di grazia e giustizia e dei culti.* — « Per sapere le ragioni per le quali non fu applicata la legge per gli infortuni degli operai sul lavoro, nel caso di un infortunio accaduto a Pavia nel febbraio 1917, del quale si è occupata la stampa locale ».

RISPOSTA. — « Dalle informazioni assunte da questo Ministero circa l'infortunio cui accenna l'onorevole interrogante, è risultato quanto segue. Detto infortunio ebbe a verificarsi in Pavia il 12 febbraio scorso, nello stabilimento della Società Cines, seta artificiale, in persona delle operaie Confini Assunta, fu Nicola, maritata Cellè, la quale, in quella disgraziata occasione, restò impigliata con la mano destra nell'ingranaggio di una macchina in movimento, riportando amputazione dei diti medio e anulare, anchilosi del mignolo, atrofia dell'indice e difficoltà dei movimenti di detta mano.

« Il Sindacato « Italia Settentrionale » contro gli infortuni sul lavoro, al quale la Società « Cines » è associata, dichiara di avere subito provveduto a iniziare le pratiche necessarie per una sollecita liquidazione del danno riportato dalla Confini, ma, data la gravità e la natura del sinistro, fu costretto a differire almeno al termine di tre mesi dalla guarigione chirurgica, avvenuta il 14 maggio p. p., l'accertamento della specie e del grado della inabilità prodotta dai postumi residuali, tanto più che quelli di natura semplicemente funzionali, avrebbero potuto modificarsi col tempo e con adatte cure.

« E il Sindacato aggiunge che gli interessati, e cioè la Confini ed il marito, avendo frattanto ricevuto delle anticipazioni rilevanti sulla indennità non ancora liquidata, accettarono la proposta da esso fatta, e, di comune accordo fra le parti, fu stabilito di rinviare la visita medica di controllo alla prima quindicina del prossimo agosto.

« Dato, quindi, tale svolgersi di fatti, il quale troverebbe conferma nella circostanza che gli interessati non hanno presentato a questo Ministero alcun reclamo, non sembra che nella specie si possa lamentare alcuna violazione della legge sugli infortuni.

« Il sottosegretario di Stato
« MORPURGO »

Padulli. — *Al ministro di agricoltura.* — « Per conoscere a quali cause debbano attribuirsi le gravi disparità di provviste fra il contingentamento stato assegnato alla provincia di Como e le assegnazioni effettivamente fatte dei generi alimentari alla provincia stessa, e come intendasi rimediare affinché sia eliminato il giustificato vivissimo malcontento sorto in quella provincia, alla quale viene applicato un trattamento molto restrittivo in confronto di quello concesso alla confinante provincia di Milano ».

RISPOSTA. — « Il commissario per i consumi alimentari informa di avere assegnato al Consorzio di Como, al pari di quelli delle altre provincie, una notevole quantità di grano tenero e duro in relazione al fabbisogno della provincia, alle risorse locali ed alle disponibilità del Commissariato per il mese di giugno. Ha poi aumentato dette assegnazioni, fissando quintali 35,000 di grano tenero, 31,000 circa di grano duro e 20,000 di granoturco.

« Quanto al riso la provincia di Como ritirò 31,000 quintali da febbraio a maggio,

e cioè una media mensile di quintali 7,750, pari a grammi 1,270 mensili per abitante.

« Data la situazione attuale delle disponibilità, non si poteva dare di più; comunque è una quota di consumo che non trova riscontro che in quella della provincia di Milano, ove parimenti le tradizionali abitudini alimentari fanno del riso una delle principali derrate di consumo popolare.

« L'onorevole interrogante può ritenersi sicuro che il Commissariato per i consumi non mancherà di fare alla provincia di Como

le maggiori assegnazioni, che le disponibilità delle derrate ed i bisogni delle altre provincie potranno consentire.

« Il sottosegretario di Stato

« CERMENATI ».

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1917 — Tip. della Camera dei Deputati.